

L. E. E.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Approvazione dell'articolo 38 ultimo della legge — Discussione dell'Appendice per modificazioni ai codici di procedura civile e penale — Avvertenza del Relatore — Lettura dell'art. 1. colle unnesse modificazioni all'articolo 494 del Codice di procedura civile — Osservazioni del Senatore Larussa sugli emendamenti a questi articoli proposti dalla Commissione — Dichiarazione e proposta soppressiva del Relatore al N. 4 — Opposizioni e schiarimenti del Ministro in risposta al Relatore e al Senatore Larussa — Osservazioni dei Senatori Castelli E., e Miraglia — Dichiarazione del Relatore — Appunti del Senatore Imbriani — Avvertenza del Ministro — Replica del Senatore Imbriani — Approvazione per parti e per intero degli articoli 494, 498 e 517 — Emendamento della Commissione al N. 2, accettato dal Ministro — Avvertenza del Senatore Miraglia — Schiarimento chiesto dal Senatore Mirabelli fornito dal Ministro — Approvazione dell'art. 517 emendato, e dei 518, 520, 525. — Domanda del Senatore Panattoni sull'articolo 526, cui rispondono il Relatore ed il Ministro — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione al N. 3; del 527, 528, 529, 531, 532, 547 e dell'art. 1 dell'Appendice al progetto di legge — Approvazione dell'art. 460 del Codice di procedura penale colle correzioni della Commissione, accettate dal Ministro — Proposta del Senatore Conforti all'articolo 650 — Avvertenza del Ministro — Ritiro della proposta — Approvazione degli articoli 650, 652, 659, 667, e dell'art. 2 dell'Appendice — Proposta soppressiva del secondo paragrafo dell'art. 681 del Senatore Miraglia, appoggiata dal Senatore Errante — Osservazioni del Relatore e del Senatore Vigliani — Replica del Senatore Errante — Schiarimenti del Ministro e considerazioni del Senatore Larussa in favore della proposta, cui risponde il Senatore Vigliani — Nuove considerazioni del Senatore Miraglia e del Ministro — Istanza dei Senatori Imbriani e Conforti — Avvertenza del Senatore Vigliani — Reiezione della seconda parte dell'articolo 681, e ritiro della prima parte — Approvazione dell'articolo 683 e dell'articolo 3 dell'Appendice — Presentazione di un progetto di legge — Mozione d'ordine del Senatore Vigliani pel rinvio della discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Vacca — Avvertenze del Senatore Tecchio — Dichiarazione del Senatore Serra F. M. — Approvazione della proposta Vigliani — Squittinio segreto sul complesso della legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del

processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

» 4883. — Palmieri Giovanni, farmacista

in Monte S. Giovanni (Umbria), fa istanza perchè qualora venga ammessa la libertà di esercizio della farmacia sia provveduto con una giusta indennità a coloro che l'eserciscono con privativa in virtù di leggi antecedenti. »

« 4884 — Il Consiglio Comunale di Fuscaldo (Cosenza), con una sua deliberazione porge motivate istanze perchè venga dal Senato approvato il progetto di legge per la costruzione della ferrovia Eboli-Reggio. »

« 4885 — Il Capitolo della Cattedrale di Nusco, in provincia d'Avellino ed il Capitolo della Cattedrale di Bitonto (Bari), fanno istanza perchè venga modificata la legge del 15 agosto 1867 in quanto riguarda la tassa del 30 0/0 prescritta dall'articolo 18 della stessa legge giusta l'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati. »

I Senatori Antonacci, Mongenet, Ginori-Lisci, Della Gherardesca, Griffoli e Vanucci, domandano il congedo di un mese che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 38 di cui do lettura:

« La legge sull'ordinamento giudiziario coll'annessa tabella degli stipendii, le leggi sulla procedura civile e penale colle modificazioni contenute nel seguente titolo III, ed ogni altra disposizione relativa alla Corte di Cassazione si applicano, in tutto quello che non è contrario alla presente legge, alla Corte di Cassazione del Regno ed alle sezioni temporanee. »

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto reale le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane l'Appendice: di questa si è già data lettura al Senato. Si rileggerà ora partitamente per metterla ai voti.

APPENDICE.

TITOLO III.

Modificazione ai codici di procedura civile e penale per l'attuazione della Corte di Cassazione.

Art. 1.

Gli articoli 494, 498, 517, 518, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 536 e 547, del codice di procedura civile, sono modificati come segue:

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Come ha sentito il Senato dalla lettura di questo primo paragrafo, che diede ora l'onorevole Presidente nostro, agli articoli già indicati si sono uniti anche gli articoli 518, 547, e ciò in conseguenza della determinazione presa dal Senato nella tornata di ieri, relativamente allo articolo 21 della legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo, che fra gli articoli che bisogna modificare ci sia anche l'articolo 520.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Dopo l'art. 518 bisogna aggiungere anche il 520, poichè anche questo è una conseguenza della deliberazione presa dal Senato.

PRESIDENTE. Si leggeranno dunque l'uno dopo l'altro gli articoli coi rispettivi numeri, e poi si legge l'articolo dell'appendice che li comprende. Leggo l'articolo 494:

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello, possono essere rinvocate sull'istanza della parte. »

» 1. Se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra ;

» 2. Se siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

» 3. Se dopo la sentenza si sia recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

» 4. Se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti o documenti della causa.

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

» 5. Se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto.

» 6. se la sentenza abbia pronunciato sopra cosa non domandata;

» 7. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato.

» 8. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo il disposto dell'articolo 370 capoverso ultimo;

» 9. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 10. se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai N. 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del presente articolo non ha luogo quando questi sieno stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza di ultima istanza. »

È aperta la discussione.

Senatore **TECCHIO**, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Rispetto al N. 10 di quest'articolo, io pregherei l'onorevole Presidente di avvertire che venne fatta una modificazione, che forma parte degli emendamenti stampati e distribuiti ieri: cioè il numero 10 sarebbe così concepito:

« Art. 494. N. 10. Se sia nulla a norma del N. 1 dell'articolo 361, o se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dello stesso articolo.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, non ha luogo quando questi siano stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà che sia messa in discussione.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Soffriranno gli onorevoli

Senatori, che anche questa mane mi renda loro molesto prendendo la parola nella finale discussione della legge sulla Cassazione.

Con l'articolo in esame si è sostanzialmente deviato dal sistema in osservanza, mercè l'articolo 494 del Codice di procedura civile. Molte attribuzioni date dalla Legge al Supremo Collegio nell'articolo 517 si sono allo stesso tolte, investendone in sua vece il Magistrato di merito, con detrimento del principio direttivo, cioè del rimedio straordinario della revocazione, altra volta detto di ritrattazione.

Per quanto io sappia, per quanto gli scrittori insegnano, si è reputato utile cosa adire una seconda volta il magistrato di merito, ad emendare gli errori, nei quali era incorso per innocente inavvertenza, o rimuovere le ingiustizie nascenti da cause estranee allo stesso. Così si ritratta la sentenza che fu l'effetto del dolo della parte: si revoca il giudicato fondato sopra documento falso: si rescinde, qualora si fosse recuperato, un documento sottratto dall'avversario: se accidentalmente siasi incorso in un errore di fatto dimostrato dagli atti della causa: se la sentenza sia contraria ad altra che abbia l'autorità della cosa giudicata. Queste sono le ipotesi indicate nei 5 numeri dell'articolo 494 surricordato.

Non è dato però al magistrato riesaminare una seconda fiata la causa per rimuovere gli errori della sua mente. Egli non sarebbe più indifferente. Il suo amor proprio compromesso col reclamo di revocazione sovente potrebbe sospingerlo a declinare dalla dirittura via. Esaminate pur come meglio vi piace le ipotesi dei numeri 6, 7, 8, 9 e 10 costituenti la novità del sistema di revocazione, e voi vi ravviserete che trattasi di ritornare sopra i propri passi e correggere il mal fatto. Come pretendere che il giudice proclamasse il suo errore dichiarandosi inadatto al proprio compito?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **LARUSSA**. Continuo il mio dire. Si è cercato un rimedio a codesto inconveniente da me rilevato, proponendo che il giudizio di revocazione si agitasse presso altro magistrato di egual grado. Ma tale espediente è peggiore del male che vuolsi scansare. E per fermo: si obbligano le parti a trasferirsi altrove, provvedersi di secondi difensori, sopraccaricarsi di spese.

Ma questo non basta. Una lunga esperienza mi ha dimostrato che se lo stesso giudice dif-

facilmente emenda il proprio errore, un altro non superiore a lui, per quella tale gelosia che ravvisasi sempre fra gli eguali, ben volentieri si presta ad accogliere qualsivoglia ricorso. Nè crediate, Signori Senatori, essere questo un concetto astratto. Anni indietro ebbi a riferire due cause nella materia in esame. Nella prima, la Corte di merito, composta degli identici giudici che aveano precedentemente deciso, fu reietto il ricorso di rivocazione. Nella seconda, che per fortuita combinazione non fu trattata da tutti i medesimi giudicanti, fu accolto il ricorso e rescissa la prima sentenza. Codesto ultimo pronunziato però soggiacque alla censura della Corte di Cassazione che lo annullò.

Alle cose appena accennate aggiungo: rarissime sono le cause nelle quali il soccombente si querela per un solo motivo. Per l'opposto sono moltissimi i mezzi con cui s'impugna una sentenza. Ora, col sistema proposto, i motivi che ricadono nelle ipotesi contemplate dai N. 6 a 10, formerebbero oggetto del ricorso per rivocazione. Tutti gli altri di competenza della Cassazione darebbero luogo al corrispondente ricorso. Ecco raddoppiate le liti, ritardato il corso della giustizia e moltiplicate le spese. Quel che la Corte Suprema avrebbe fatto con unica discussione e con una sola sentenza, sarà l'opera di due Collegi che provvederebbero con due separati pronunziati. La Corte di Cassazione si occuperebbe delle sole violazioni di diritto. La Corte di merito pronunzierebbe sugli altri capi riguardanti le ipotesi di cui trattasi col nuovo progetto.

E notate che la sentenza emessa sul ricorso per rivocazione può essere soggetta ad impugnamento presso la Suprema Magistratura. In cotal modo sempre più si riproduranno gli inconvenienti, da me or ora deplorati.

Colleghi rispettabilissimi; non vogliamo disfare quel che ieri fu fatto. Il codice del 1865 migliorando il procedimento napolitano ritratto dal francese, ben delineò le funzioni della Corte di Cassazione, e dei magistrati di merito. Nella Procedura Civile, coll'articolo 494, si stabilirono i casi della rivocazione. Coll'articolo 517 quelli del ricorso per annullamento. Non vogliamo dopo 7 anni immutare un sistema riconosciuto utilissimo, spogliando il Supremo Collegio delle sue proprie attribuzioni, per arricchire il giudice di ultima istanza di un po-

tere pria non mai usato, e che lo renderebbe, sarei per dire, onnipotente.

Conchiudo che non sia accolta la nuova proposta relativa all'articolo 494.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione crede che il presente articolo sia uno dei più opportuni al progetto di legge, e sia precisamente quell'articolo, senza l'adozione del quale, sarebbe assai difficile che la Corte di Cassazione riuscisse a compiere nel debito modo le sue funzioni.

Egli è evidente che in tutti i casi, che sono indicati dopo il N. 4 del presente articolo 494 (giacchè i quattro primi numeri formano tema del giudizio di rivocazione anche secondo il codice di procedura attuale,) egli è evidente, dico, che in tutti quei casi, piuttosto che errore di diritto, evvi errore di fatto, evvi omissione materiale, omissione od errore che potrebbero essere emendati dai giudici stessi che proferirono la sentenza, quando loro si presentasse il libello di rivocazione.

Ma, anche per togliere quell'idea che è sorta nell'animo dell'onorevole Senatore Larussa, cioè che i giudici del merito quando hanno pronunciato una sentenza nella quale sia incorsa un'ommissione od un errore di fatto, si sentano in certo modo compromessi nel proprio onore, e quindi vogliano andare troppo a rilento a riconoscere la omissione o l'errore e pronunciare la rivocazione; anche per togliere (dico) questa idea, il signor Ministro ha introdotto la modificazione soggiunta all'articolo 498, che fu pure accettata dalla Commissione.

Sinora le domande di rivocazione si proponevano e si propongono agli stessi giudici che hanno pronunciata la sentenza della cui rivocazione si tratta. D'ora innanzi le domande di rivocazione, si presenteranno ad un'autorità giudiziaria pari in grado o più vicina a quella che ha pronunciata la sentenza impugnata; e se la Corte o il Tribunale che hanno pronunciata la sentenza impugnata si trovano divisi in più Sezioni, non sarà d'uopo di ricorrere ad un tribunale o ad una Corte diversa, ma la prima Corte o il primo tribunale giudicherà in una Sezione diversa da quella che ha giudicato dapprima.

Io pregherei l'onorevole Larussa a voler riflettere se mai possa credersi che vi abbia bisogno di vero e proprio giudizio di Cassazione

per gli errori o le omissioni indicate ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, dell'articolo 494 (modificato), o per quelle indicate nel numero 10 che si riferisce ai numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

Secondo la procedura attuale, si dovrebbe ricorrere in cassazione anche per questo solo, perchè nella sentenza fu ommesso materialmente di trascrivere le conclusioni delle parti, quantunque delle conclusioni delle parti i giudici si siano di proposito occupati nella sentenza medesima; si dovrebbe ricorrere in Cassazione anche per questo solo, perchè per accidente il cancelliere nella trascrizione della sentenza, notificata alle parti, dimenticò di riferire i motivi del giudicato, o la data della sentenza, o la sottoscrizione di qualche giudice, o la sottoscrizione di esso medesimo il cancelliere. Ma non è egli manifesto che questi, se pur sono errori, non sono che errori od omissioni di fatto che non debbono portar con sé l'aggravio e il dispendio di dover adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere non già la riforma del giudizio di merito (che sfugge alla competenza della Corte Suprema), ma un giudizio di annullamento che costringa di nuovo le parti ad andar davanti ad un giudice diverso per la correzione, per la rettificazione di que' materiali errori o per sopperire a quelle materiali omissioni?

Credo che bastino queste semplici considerazioni perchè il Senato possa convincersi che se v'ha articolo in questa legge (oltre agli articoli principalissimi, già dalla grande maggioranza accettati), se v'ha articolo di questa legge che meriti pronta approvazione, certamente gli è questo del quale parliamo.

E giacchè ho facoltà di parlare, debbo ricordare al Senato che l'onorevole Senatore Ferraris, nei suoi primi discorsi, ha dichiarato ch'egli intendeva proporre, ed ha infatti proposto e rimesso sul banco della Presidenza, ulteriori modificazioni all'articolo 494.

Quantunque l'onorevole Ferraris sia assente, mi pare debito di lealtà di dare lettura della di lui proposta al Senato; avvertendo per altro che la Commissione ha deliberato di non accettarla.

L'onorevole Ferraris adunque proporrebbe che il N. 4 dell'attuale articolo 494 del Codice di procedura civile si modificasse in questi termini:

« Se la sentenza sia l'effetto di un errore di

fatto che risulti dagli atti o documenti della causa;

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sull'averé;

a) ritenuto come costante, ovvero inesistente un fatto escluso, ovvero risultante dagli atti o documenti della causa;

b) attribuito agli atti o documenti della causa conseguenze inconciliabili colle manifeste risultanze degli atti e documenti stessi.

c) omesso nella motivazione un atto, un documento della causa, un fatto stato specificamente dedotto, capace di produrre una sentenza diversa. »

E proporrebbe che nel N. 10 si dicesse: « se la sentenza abbia omesse o violate forme prescritte a pena di nullità, o manchi di uno dei requisiti ecc. »

La Commissione, quanto al N. 4, non può adire all'emendamento, siccome quello che mirerebbe propriamente ad erigere, sotto nome di giudizio di revocazione, un terzo grado di giurisdizione, a cui spetterebbe di riesaminare, e censurare da capo a fondo le sentenze dei giudici del merito.

Quanto poi all'emendamento proposto al N. 10, col quale si vorrebbe dare alla sede di revocazione il giudizio delle omissioni o violazioni di forme prescritte a pena di nullità, la Commissione non lo può accogliere, poichè, per esso, la sede di revocazione verrebbe propriamente ad usurpare le funzioni della Corte di Cassazione.

Nondimeno la maggioranza della Commissione non avrebbe difficoltà ad accettare l'emendamento del N. 4 dell'articolo 494 nella parte che toglie dal detto numero i due avverbi *incontestabilmente e positivamente*, i quali da un lato sembrano troppo assoluti, e dall'altro lato, poco o nulla influiscono nella parte dispositiva del detto numero. Ma sulla soppressione dei due avverbi occorre sentire la opinione del signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non potrei accettare la soppressione dei due avverbi *incontrastabilmente e positivamente*, che sono scritti nel numero 4 dell'art. 494; e ciò per due ragioni.

La prima perchè mi sono proposto di in-

trovare il meno possibile modificazioni alle leggi attualmente esistenti; e siccome quel numero 4 non è che la riproduzione testuale del n. 4 dell'articolo 494 del Codice di procedura civile, dopo soli sei anni da che quel Codice è in vigore, non parmi conveniente che vi si portino modificazioni, non consigliate da evidente necessità.

La seconda ragione è che quelle parole *incontrastabilmente* e *positivamente* non sono oziose; esse hanno un senso ed un significato speciale in questo articolo.

Il legislatore ha voluto escludere dai casi di rinvio quelli che si fondano sopra mera interpretazione di fatti, e che si risolverebbero in controversie indefinite ed arbitrarie, le quali non avrebbero altro fondamento che il pretesto di essersi scambiata o snaturata l'indole dei fatti su cui verte la causa. Per la rinvio si richiede che siavi contraddizione manifesta tra il fatto stabilito dal processo e quello ritenuto dal giudice; epperò il legislatore ha con molto accorgimento e molta prudenza scritto nell'articolo: « supposizione di un fatto la cui verità è *incontrastabilmente* esclusa, incostanza di un fatto la cui verità è *positivamente* stabilita. »

Quindi per mia parte pregherei che l'articolo rimanesse come è scritto nel Codice di procedura civile.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione aveva già dichiarato che non aveva difficoltà a togliere queste due parole ove il signor Ministro non avesse fatta opposizione; ma dopo che l'onorevole Ministro crede utile che quelle parole rimangano, la Commissione è pure d'avviso che non sia fatta alcuna modificazione all'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio la Commissione.

Dirò una parola sulle obiezioni dell'onorevole Larussa, e sopra una nuova modificazione che si vorrebbe aggiungere alla compilazione di quest'articolo.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Larussa io mi permetto di osservare che quei medesimi casi di rinvio che sono scritti nel progetto all'articolo 494, sono casi di rinvio secondo il Codice di procedura civile francese, e lo erano anche nelle nostre leggi di procedura napoletane. Ora, l'onorevole Senatore Larussa sa benissimo che le difficoltà da lui indicate non si sono quasi mai verifiche

cate nei sessant'anni da che perdura in Francia il Codice di procedura, e nei ciquant'anni che perdurarono le nostre leggi di procedura.

D'altra parte egli è vero che, nel concetto del chiarissimo autore del Codice di procedura civile del 1865, si stimò che giovasse mutare questi casi in casi di cassazione anziché di rinvio, pel timore che il giudice difficilmente sarebbe venuto a confessare il proprio errore. Dee notarsi però che sono meno errori volontari che involontari, ed io non posso credere che vi sieno giudici, i quali, chiariti dell'errore, sieno restii a ripararlo nell'interesse della verità e della giustizia.

Aggiungeva l'onorevole Larussa, che vi possono essere in una medesima sentenza casi di rinvio e motivi di cassazione, e sarebbe difficile definire quale delle due vie prescegliere.

Ma l'onorevole Larussa sa benissimo che questa stessa questione è sorta sotto l'impero del Codice di procedura francese; ed anche sotto l'impero delle leggi di procedura civile napoletane. E che cosa si disse? *Quod principale est, sequimur*. Si segua la via della rinvio o della cassazione secondo che il vizio principale è caso di rinvio o di cassazione. E se è evidente il motivo di cassazione, si può bene andar difilato alla Corte di Cassazione; chè l'annullamento della sentenza, rescindendola in tutte le sue parti, ripara tutti gli errori.

Sembrami perciò che le obiezioni promosse dall'onorevole Senatore Larussa, non abbiano tal valore da far respingere questa modificazione portata alla legge di procedura, nel fine di lasciare la riparazione degli errori di fatto ai giudici stessi del merito, e di riserbare il giudizio per cassazione soltanto alle nullità di diritto.

Per le stesse ragioni però avrei qualche difficoltà sull'aggiunta portata all'ultima ora dalla Commissione al N. 10 dell'art. 494, dove al primo concetto, cioè *se la sentenza manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361*, si è voluto aggiungere anche quello *se sia nulla a norma del N. 1 dell'art. 361*.

Confesso che anche nella maniera nella quale era compilato l'articolo nel progetto ministeriale già accolto dalla Commissione, vi sia forse qualche soverchia larghezza; perchè nel Codice di procedura civile al N. 2 dell'ar-

articolo 361 è dichiarata nulla la sentenza *se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 360*: e i casi de' numeri 6 e 7 sono assai gravi.

Il N. 6 dice infatti: *quando la sentenza manca de' motivi in fatto e in diritto*, e il 7: *quando manca il dispositivo*.

Ora, se una sentenza manca di motivi in fatto ed in diritto, non è vera sentenza; e se manca di dispositivo, lo è a: cor meno, perchè nulla dispone. Laonde il deferire in questi casi la causa al giudizio di revocazione perchè aggiunga i motivi e il dispositivo, si risolve nel dire che rifaccia la sentenza. Ma allora è veramente non più una rettifica, ma la pronunzia di un'altra sentenza; perocchè l'obbligare un giudice ad aggiungere i motivi di fatto e di diritto al pronunziato di un altro, è cosa nè facile nè lieve.

Erano dunque già cose molto gravi. Ciò non pertanto io le aveva indicate nel progetto di legge, perchè a mio giudizio si può dare al giudice di revocazione la facoltà di revocare una sentenza che manchi di motivazione o di dispositivo, e supplire a queste parti importantissime di una sentenza.

Il giudice di revocazione in questi casi, pensava io, compie un doppio ufficio: quello che avrebbe compito la Corte di Cassazione e quello che spetterebbe ai giudici di rinvio. Invece di annullare per mancanza di motivi e rinviare, il giudice di revocazione compie d'un tratto questo duplice dovere: se mancano i motivi li fa; se manca il dispositivo ce lo scrive; o per meglio dire, sostituisce una sentenza legale ad una illegale. Non pertanto, lo confesso, il caso è assai grave, perchè confonde il giudizio di annullamento con quello di merito e io non sarei alieno dal togliere del tutto dai casi di revocazione quello segnato al numero 10 « se, cioè, la sentenza manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361. »

Ma ben più grave sarebbe l'aggiunta ora proposta: *se sia nulla o nulla del N. 1 dell'articolo 361*. È più grave non pure per la questione che si deferisce al giudice di revocazione, ma per la natura de' due giudizi; perocchè in tutti i casi di revocazione, è sempre un errore di fatto od una omissione che si tratta di rettificare: qui per l'opposto il giudice di revocazione

dovrebbe pronunziare la nullità della sentenza, e pronunziarla pel maggiore de' vizi; quello del difetto del numero de' giudici stabilito dalla legge, o della loro assistenza alla discussione della causa. In vero il N. 1 dell'art. 361 dice che la sentenza è nulla se siasi violato l'articolo 357; e l'art. 357 è così concepito: « Non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa. Il numero dei votanti deve essere quello stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Adunque, se si accetta l'aggiunta proposta, si farebbe oggetto di giudizio di revocazione il caso in cui una sentenza sia pronunziata da giudici che non hanno assistito al dibattimento, o da un numero di giudici minore di quello stabilito dalla legge; il caso insomma in cui sia mancato il tribunale giudicante, e la facoltà di giudicare. Ora, se vi è cosa che deve essere riserbata alla Corte di Cassazione, è certamente quella della tutela delle giurisdizioni e delle competenze, ossia di quelle forme giurisdizionali che più direttamente costituiscono e rendono legittimo il giudicato.

Nel caso di cui si tratta la sentenza sarebbe stata pronunziata da giudici non intervenuti alla discussione, o da un numero di giudici minore di quel che la legge richiede. Dunque non vi è propriamente sentenza, e non essendovi sentenza, manca l'oggetto di un giudizio di revocazione, appunto perchè la sentenza non ha esistito, nè esiste per difetto di giurisdizione.

Per queste ragioni io (senza far proposte, chè temerei, nella presente disposizione degli animi, la Commissione le respingesse), pregherei nonpertanto il Senato e la Commissione ad attenersi alla forma antica già dalla Commissione approvata, per riserbare alla Corte di Cassazione le attribuzioni sue proprie per la tutela delle giurisdizioni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Io farei una sola osservazione in risposta all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

La difficoltà che può opporre l'onorevole Ministro ad ammettere che si estenda al giudizio di revocazione la violazione del N. 1 dell'arti-

colo 361, consiste essenzialmente in ciò: egli dice: si è voluto l'art. 357, il quale prescrive che non possono concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa. Questa omissione portando nullità, fa sì che veramente non c'è, si può dire, sentenza.

La Corte di Cassazione, che ha l'incarico di mantenere regolarmente i principii stabiliti dalla legge, per garantire l'esistenza di un atto giudiziario, è naturale che giudichi quali siano e quali non siano i giudici, i quali hanno commesso la nullità. Ma io pregherei l'onorevole Guardasigilli a riflettere che il caso è quasi identico con quello che è prescritto dal N. 9 dell'art. 360.

Ivi è detto: « se manca la sottoscrizione di tutti i giudici che hanno pronunciato, la sentenza è nulla tuttavia; » e consentiamo di attribuire al giudizio di revocazione la correzione di questo errore, che porta nullità, senza che il Guardasigilli trovi che vi è inconveniente. Ma che differenza sostanziale v'è tra una sentenza la quale non è sottoscritta da tutti i giudici, come la legge richiede perchè la sentenza sia valida, e il caso in cui invece l'abbia sottoscritta uno che non vi ha assistito? Mi pare che per l'efficacia di un atto giudiziario il caso sia identico, sia quando un giudice abbia firmato senza aver assistito, o che avendovi assistito, non abbia firmato. Io quindi crederei che non senza ragione la Commissione ha creduto di aggiungere fra i casi di revocazione anche questo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi permetto una sola osservazione, giacchè non intendo di insistere più oltre.

Mi pare che vi sia una gran differenza fra il n. 9 dell'articolo 360 e l'articolo 357. Nel n. 9 dell'articolo 360 si dice che la sentenza deve contenere la sottoscrizione di tutti i giudici che l'hanno pronunciata, e del cancelliere. Si suppone dunque che la sentenza sia stata fatta regolarmente dai giudici che dovevano farla e che hanno assistito all'udienza, ma che per errore manchi una sottoscrizione.

Il giudizio di revocazione in questo caso ha uno scopo, quello di rettificare un errore involontario. Ma nell'articolo 357 si tratta di cosa ben più

grave, cioè che non vi è stato il numero di giudici che dovevano fare la sentenza, o che questi giudici non hanno assistito al dibattimento, sarebbero state violate le due fondamentali sostanziali della giurisdizione, quali sono il numero dei giudici e l'udienza pubblica.

Se noi non lasciamo la tutela di queste forme sostanziali alla Corte di Cassazione, in verità non saprei a che fine istituirle.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nel seno della Commissione io ho sostenuto la opinione ora manifestata dall'onorevole Ministro Guardasigilli, e prego la maggioranza della Commissione medesima a non insistere nella sua proposta.

L'esempio addotto dall'onorevole Castelli si riferisce ad una nullità di forma; poichè tal è la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici votanti.

Non ignora l'onorevole Castelli che la sentenza esiste dal momento in cui si è formata la maggioranza; cosicchè la sottoscrizione essendo una formalità estrinseca, non invalida la sentenza medesima per omessa sottoscrizione derivante da caso fortuito. Da ciò è avvenuto che talune Corti hanno ritenuto che per la morte di un giudice che non ha sottoscritto, non perde il suo valore giuridico la sentenza medesima, ed io, come magistrato, ho redatto in questo senso una sentenza stampata in tutte le Gazzette giuridiche d'Italia.

Ed in questo senso decise pure la Corte di Cassazione di Napoli a sezioni riunite.

Non ignoro che altre Corti di merito, hanno deciso diversamente, e che la stessa Corte di Cassazione di Napoli ha cangiato giureprudenza; ma questa dissonanza prova appunto quanto sia grave la questione. Checchè però ne sia, è fuori controversia che la questione in parola essendo di nullità per vizio di forma, si è potuto rimandare la disamina di questa questione al giudizio di revocazione.

Il caso preveduto dal n. 1. dell'articolo 361, codice di procedura civile, non riguarda una nullità per vizio di forma, ma si riferisce alla inefficacia della sentenza pronunciata da giudici che non hanno preso parte alla discussione della causa, o da un numero di votanti diverso da quello stabilito dalla legge organica giudiziaria.

Si tratta adunque d'illegale costituzione del

Corpo giudicante, ed è evidente che questa nullità non può essere riparata che dalla sola Corte di Cassazione. Se le forme sostanziali del rito costituiscano nullità da aprir l'adito a ricorso per Cassazione, non sarebbe un anacronismo il consacrare nella legge organica della Cassazione che una sentenza viziosa nella sua essenza, per essere emanata da un corpo illegalmente costituito, dovesse rinvocarsi dallo stesso giudice, e non già annullarsi dal tribunale supremo conservatore della legge e delle giurisdizioni?

Spero adunque che la maggioranza della Commissione vorrà ritirare il suo emendamento.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io veggio indursi coll'articolo 494 del Codice di procedura civile una novità che non è riforma, e che nega una conquista già fatta dai nostri Codici del 1865. Oltredichè la causa informativa della disposizione è una mera ragione di *espeditenza*. La Commissione turba la razionale distinzione delle competenze con criterii poco scientifici, mossa solo da una causa estranea di scemar cause alla Cassazione e passarle al giudice di revoca. Sporrò per sommi capi il mio concetto.

Senatore VIGLIANI. Ma finiamola.

Senatore IMBRIANI. Finiamola pure; ma vorrei che si finisse bene.

La procedura francese e la napoletana del 1819, avevan malamente determinati i giudizi di revoca e quelli di Cassazione. Il Codice Italiano del 1865 emendò la legislazione primitiva a tal riguardo e soddisfece ad un desiderio della scuola. Si ritenne che fosser casi di revoca in genere gli errori derivati dal fatto della parte (*factum partis*), laddove gli errori derivati dal fatto del giudice (*factum iudicis*) davan luogo al giudizio di Cassazione. Secondo questo normale, evidente ed adeguato concetto, si ordinarono due giurisdizioni distinte con proprie condizioni determinanti. Le due competenze per la prima volta furono saldamente statuite, perchè discendevano da norme razionalmente applicate, ottenendosi una semplicità ed una agevolazione di giudizi.

Con la proposta della Commissione noi si torna alla confusione passata, noi si rinnega un progresso scientifico già fatto. Dopo sei anni, l'Italia si pente di aver consacrato un

sano principio e di aver fatto ossequio alla scienza correggendo le sue leggi. Si pretende per tutta ragione della proposta che a tal modo si scemerà il grave compito della Cassazione. Fosse ciò pure, e' sarebbe sempre un espediente che viola il concetto delle giurisdizioni: e le disposizioni legislative hanno *cause intrinseche* di essere, le quali saranno unicamente o certo principalmente considerate.

Uno spediante non è che *causa estrinseca*, e non può mai offendere lo spirito informatore di una istituzione: ciò sarebbe, a dir vero, snaturarla. E non cesserò di ripetere che a tal modo noi, a forza di modificazioni, discrediti-amo l'istituto che intendiamo costituire.

Io pertanto propongo che i casi di revocazione vengano ridotti nei termini genuini del Codice pel 1865, e che vengano cancellati dall'articolo 494, presentato dalla Commissione, tutti i capoversi dopo il quinto, i quali saranno a tal modo reintegrati ai casi di Cassazione dell'articolo 517.

Al volume delle leggi è mestieri, o Signori, accostarsi con riverenza e non cercar di modificarlo ogni lustro. Le legislazioni non si correggono, ma si perdono con tanta facilità di mutar leggi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho domandato la parola per richiamare l'attenzione del Senatore Imbriani sopra una sola osservazione, ed è, che i casi che egli accenna spettavano già al giudizio di revocazione nel Codice francese; e nelle nostre leggi napoletane.

Senatore IMBRIANI. Non nel Codice italiano del 1865.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel Codice del 1865 è stata fatta una innovazione, ma il sistema seguito per sessant'anni non aveva dati inconvenienti. Ed è opinione di molti, nella quale io consento coll'onorevole Imbriani, che quando si sono delegate alla Corte di Cassazione questioni di fatto, se ne è snaturata l'indole. E questioni di fatto anzichè di diritto son quelle di vedere se la sentenza abbia pronunziato sopra cosa non domandata; se abbia aggiudicato più di quello che era domandato; se abbia omesso di pronunziare sopra alcuno dei capi della domanda; o se la sentenza contenga disposizioni contraddittorie.

Aggiungete che la Corte di Cassazione ha per mandato di mantener l'esatta osservanza delle leggi, e di richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. I suoi pronunziati costituiscono d'ordinario punti di diritti decisi, e si formolano in massime di giurisprudenza. Ora io non so, nei casi indicati, quali punti di diritto deciderebbe la Cassazione, quali massime di giurisprudenza verrebbe a fermare.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Mi sia lecito di aggiungere una considerazione, a cui ho accennato nel mio dire sinora, ma che non ho esplicitamente fatto. La Commissione non può negare il regresso che si farebbe in questa parte della legisla-zione nostra, riponendo de' casi di Cassazione fra i casi di revocazione. Ma (ella dice) ciò tor.a utile a scemare il compito pesante assegnato alla Corte di Cassazione, con grande economia di tempo. Ora, neppur ciò regge gran fatto: perciocchè i ricorsi in Cassazione pei casi indicati, non hanno luogo punto di frequente e di essi fa in larga scala ragione la Sezione civile de' ricorsi. Come il Senato discerne apertamente, neppure la *causa di espedienza* ha fondamento alcuno. E tolta codesta causa, qual altra se ne può affermare che compensi il grave danno di confondere sostanzialmente la materia delle competenze?

Prego il Senato di non accettare una novità legislativa, che non solo non è richiesta dalla scienza, ma è negata da essa: novità strana che, come dissi dianzi, non sarebbe certo riforma.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi pare che il Senatore Imbriani abbia domandato la divisione.

Senatore IMBRIANI. No. è una soppressione che io domando.

Senatore VIGLIANI. Il Senatore Imbriani accetta adunque i primi quattro numeri, e domanda la soppressione dei successivi.

Senatore LARUSSA. Accetta fino al N. 5 inclusive.

PRESIDENTE. Allora rileggo i primi cinque numeri per metterli ai voti.

« Art. 491. — Le sentenze pronunziate in contraddittorio dalle autorità giudiziarie in grado di appello possono essere rivate sull'istanza della parte:

» 1. se la sentenza sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

» 2. se siasi giudicato sopra documenti riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della sentenza stessa;

» 3. se dopo la sentenza si sia recuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

» 4. se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti o documenti della causa.

» Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è i contrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

» 5. se la sentenza sia contraria ad altra sentenza precedente passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto.»

Chi approva l'art. 491 sino al N. 5 inclusivamente, voglia levarsi.

(Approvato.)

Mediante la divisione si dà agio a votare secondo la proposta del Senatore Imbriani, la soppressione dei N. 6, 7, 8, 9 e 10.

Do lettura di questi numeri come venivano proposti dalla Commissione.

« 6. se la sentenza abbia pronunciato sopra cosa non domandata;

» 7. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» 8. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo il disposto dell'art. 370 capoverso ultimo;

» 9. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 10. se manchi di alcuno dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361.

» La domanda di revocazione pei motivi indicati ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, non ha luogo quando questi siano stati proposti come punti di controversia e decisi nella sentenza.»

Chi approva l'art. 491 dal N. 6 fino alla fine, voglia levarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo 494 intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 498. La domanda per revocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria pari in grado e più vicina a quella che ha pronunciata la sentenza impugnata.

» Se però la Corte o il Tribunale che ha pronunciata la sentenza, sia diviso in più sezioni, la domanda di revocazione sarà proposta e giudicata da una Sezione composta di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza impugnata. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 498.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 517, e prego la Commissione a badare se la redazione è esatta.

Senatore VIGLIANI. Si ritor. a al progetto ministeriale.

PRESIDENTE. « Art. 517. La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per Cassazione:

» 1. se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 2. se sia nullo a norma del n. 1 dell'articolo 361, o se manchi di alcuno dei requisiti menzionati nei numeri 2 e 3 dello stesso articolo 361, e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione;

» 3. se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» 4. se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» 5. se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» 6. se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o dell'eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, capoverso ultimo;

» 7. se contenga disposizioni contraddittorie;

» 8. se sia contraria ad altra sentenza precedente tra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato. »

Domando alla Commissione se, così come l'ho letta, questa parte dell'articolo va bene.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Ministro di dichiarare se egli non crede che dopo ciò che fu stabilito con l'articolo 494, non si debbano cancellare dal num. 2 di questo articolo 117 le parole che dicono: « e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione. »

La domanda di revocazione contro le omissioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 361 è omessa; pare quindi che non occorran le parole testè accennate.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta l'onorevole Relatore di osservare che il caso che prevede questo articolo, è quello che la sentenza in grado di revocazione cada in una nullità, indicata nei numeri 2 e 3 dell'articolo 361. In questo caso non essendovi più luogo a giudizio di revocazione, si deve di necessità ricorrere per Cassazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Il dubbio elevato dall'onorevole Guardasigilli è ragionevole, ma il Codice di procedura civile vi ha provveduto col secondo comma dell'articolo 509 così concepito:

« Contro le sentenze pronunziate nelle cause per revocazione di sentenze di seconda istanza è ammesso il ricorso in cassazione. »

Perlocchè se la Corte di appello nel giudizio di revocazione incorre in quelle violazioni di cui ha parlato l'onorevole Ministro, si verificherà il caso del ricorso per cassazione; ond'è che si potrebbero togliere dall'art. 517 quelle parole che ha letto l'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ritenuto così il senso dell'articolo, consento che dal paragrafo 2 siano tolte le parole *e contro questa omissione non sia conceduta ecc.*

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Dunque dal numero secondo dell'articolo 517 si tolgono le parole: « e contro questa omissione non sia conceduta dalla legge la domanda di revocazione », poichè così ha pure consentito il Signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ho domandato la parola per avere una spiegazione dalla Commissione e dall'onorevole Ministro.

L'articolo 517 finisce così:

« V'è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato. »

Adunque, se la Corte abbia pronunciato su cosa non domandata, o aggiudicato più di quello che era domandato, se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione, o dia disposizioni contraddittorie, o violi la cosa giudicata, v'è luogo a ricorso, quando queste cose abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato.

Nella discussione di alcuna di queste controversie, può nascere una quistione di fatto oppure di diritto, e può la Corte, risolvendo il punto controverso, decidere una quistione di fatto e definire una quistione di diritto. Ora, quando si dice che compete il ricorso per Cassazione, nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7, 8, quando abbiano formato punto di controversia, sulla quale la sentenza ha pronunciato, potrebbe nascere il dubbio che anche quando si fosse decisa la causa, definendo una questione di fatto e non già di diritto, si debba sempre ammettere il ricorso.

Io credo che non siasi potuto derogare con questo capoverso al principio fondamentale della istituzione; e che allora *solamente* competa il diritto al ricorso, quando si sia violata la legge o falsamente applicata nel decidere il punto controverso. Spero che nè il Guardasigilli, nè la Commissione abbiano avuto diverso intendimento nel compilare quel capoverso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare all'onorevole Senatore Mirabelli che sotto questo rapporto noi non abbiamo mutato nulla da ciò che è già scritto nel Codice di procedura civile. Le cose rimangono integre come già sono nella legislazione attuale. La sola differenza è, che, secondo il nostro sistema, se si tratta di quei quattro casi, bisogna prima ricorrere per rinvocazione.

Se il Giudice di rinvocazione rettifica l'errore,

il giudizio è finito; se non lo rettifica, si ricorre alla Cassazione la quale provvede colle forme ordinarie, e colle sue attribuzioni ordinarie.

La differenza adunque, ripeto, è questa sola, che attualmente si va difilato alla Cassazione per quei quattro motivi e, secondo il sistema della presente legge, si dà alle parti il rimedio della rinvocazione per rettificare quegli errori; e si concede il ricorso per cassazione sol quando nel giudizio di rinvocazione l'errore non sia stato emendato.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'intero articolo 517 per metterlo ai voti.

« La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per cassazione:

» 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità sieno state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» N. 2. Se sia nulla a norma del numero 1 dell'art. 361;

» N. 3. Se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» N. 4. Se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» N. 5. Se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» N. 6. Se abbia ommesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione, dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;

» N. 7. Se contenga disposizioni contraddittorie;

» N. 8. Se sia contraria ad altra sentenza precedente fra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo quando abbiano formato punto di controversia sul quale la sentenza ha pronunciato.

» Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione.

» Contro le sentenze interlocutorie o d'istru-

zione le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto di controversia, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. La esecuzione, anche volontaria, di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Contro le sentenze di competenza e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza e la questione incidentale decisa. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Parni che la Commissione sia d'accordo circa il numero 2 dell'articolo 517.

L'onorevole Presidente ha letto come si trovava stampato cioè: « Se sia nulla a norma del numero 1 dell'articolo 361. » Bisogna cancellarvi le parole « del numero 1 » e fermarsi alle parole « dell' articolo 361. »

Di ciò pare che anche il signor Ministro convenga.

PRESIDENTE. Signori, è impossibile intenderci a questo modo, ed io prego la Commissione a mandarmi un testo fisso e corretto.

Do lettura dell'articolo 517 concordato tra la Commissione ed il signor Ministro Guardasigilli.

« La sentenza pronunciata in ultima istanza può essere impugnata col ricorso per cassazione:

» 1. Se le forme prescritte sotto pena di nullità siono state omesse o violate nel corso del giudizio, semprechè la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» N. 2. Se sia nulla a norma dell' articolo 361;

» N. 3. Se contenga violazione o falsa applicazione della legge;

» N. 4. Se abbia pronunciato su cosa non domandata;

» N. 5. Se abbia aggiudicato più di quello che era domandato;

» N. 6. Se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda o della eccezione dedotti per conclusione speciale, salvo la disposizione dell'articolo 370, capoverso ultimo;

» N. 7. Se contenga disposizioni contraddittorie;

» N. 8. Se sia contraria ad altra sentenza precedente fra le stesse parti sul medesimo oggetto e passata in giudicato.

» Vi è luogo a ricorso per Cassazione nei casi indicati nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8, del presente articolo quando abbiano formato punto di controversia, sul quale la sentenza ha pronunciato.

» Non si può ricorrere per Cassazione di sentenza contumaciale soggetta ad opposizione, se non sia scaduto il termine utile per proporre l'opposizione.

» Contro le sentenze interlocutorie o d'istruzione le quali, senza risolvere definitivamente alcun punto di controversia, provvedono alla istruzione della causa, non è ammesso ricorso per Cassazione se non dopo la sentenza definitiva, ed unitamente al ricorso contro di questa. La esecuzione, anche volontaria di esse non rende inammissibile il ricorso; ma le nullità incorse non danno luogo ad annullamento quando le dette sentenze non abbiano influito sulla sentenza definitiva.

» Contro le sentenze di competenza e contro le sentenze incidentali che nel corso del giudizio decidano definitivamente un punto controverso, è ammesso il ricorso prima della sentenza definitiva sul merito, per quanto concerne la competenza e la questione incidentale decisa. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 518. — Il ricorso per Cassazione deve essere proposto nel termine di giorni sessanta.

» Per coloro che abitano fuori di Europa il termine è di giorni centoventi.

» Il termine decorre dalla notificazione della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizione, a norma degli articoli 367, 396 e 437. Se si tratti di sentenza contumaciale, il tempo decorre dalla scadenza di quello stabilito per fare opposizione. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 520. Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata,

salvi i casi concernenti nullità di matrimonio, e gli altri eccettuati dalla legge.

» Però nelle materie civili l'autorità giudiziaria può, sulla istanza della parte interessata, per motivi di pericolo di danno irreparabile, ordinare nella sentenza che, in caso di ricorso per Cassazione, la esecuzione non abbia luogo se non mediante cauzione, quando si tratti di cancellazione d'ipoteca, di demolizione di opera, di consegna di cose mobili, o pagamento di somme o valori. »

È aperta la discussione su quest'articolo. Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 525. — Il ricorso coi documenti annessi deve essere consegnato, nel termine stabilito per ricorrere, all'a cancelleria della Corte nelle ore in cui deve stare aperta. Il termine utile per fare la consegna s'intende scaduto nel momento in cui, a norma dei regolamenti, si chiude la cancelleria della Corte nell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

» Il cancelliere, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro, e ne rilascia dichiarazione, se richiesto. Nel giorno stesso o nel successivo lo presenta al presidente della sezione dei ricorsi per la nomina di un Relatore.

» Gli atti saranno quindi trasmessi al pubblico Ministero per le sue conclusioni.

» Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la discussione, il cancelliere ne dà avviso per mezzo dell'usciera all'avvocato del ricorrente nel domicilio e'etto ai termini dell'articolo 524.

» La discussione ha luogo secondo l'ordine del registro; non pertanto saranno riferiti a preferenza quei ricorsi che per domanda motivata del ricorrente, sono dal presidente dichiarati di urgenza. »

(Approvato.)

« Art. 526. — La sezione dei ricorsi, sentiti in pubblica udienza il relatore, l'avvocato del ricorrente ed il pubblico ministero, pronuncia sull'ammissione del ricorso.

» Il ricorso, con sentenza motivata, è dichiarato non ammissibile:

» 1. se non sia stato presentato nei termini e nelle forme stabilite;

» 2. se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammis-

sione al beneficio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata e gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 3. se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 4. se sia fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 5. se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 6. se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» La parte il cui ricorso è dichiarato non ammissibile non può riproporlo: essa è condannata alle spese ed alla perdita del deposito.

» Se però si tratta di sentenza preparatoria, interlocutoria o incidentale, contro cui il ricorso non sia ammissibile prima della definitiva, esso può essere riproposto congiuntamente a quello contro la definitiva. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione, per mettersi in armonia colla precedente deliberazione del Senato, proporrebbe una lieve modificazione a quest'ultimo capoverso che ha aggiunto all'articolo 526.

Dove dice: « Se però si tratta di sentenza preparatoria, interlocutoria o incidentale, » si dica invece: « interlocutoria o di istruzione... »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. A questo punto torrebbe opportuno ricordare all'onorevole Commissione, se credesse di risparmiare tempo ai giudici e spese alle parti introducendo in questo articolo qualche cosa che suonasse in questo senso: che cioè quando il Pubblico Ministero e il Relatore non trovano difficoltà alla ammissione del ricorso, non vi sia bisogno di fissare l'udienza per discuterne davanti la sezione, ma essa pronunziasse in Camera di Consiglio una sentenza ordinatoria.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Mi rincresce di dovere rispondere all'onorevole Panattoni che

la Commissione non crede di poter accettare la sua proposta.

Bisogna seguire la regola generale. Sarebbe malagevole e forse pericoloso il fare una deviazione dal principio che i ricorsi si riferiscono in pubblica udienza; ed è solo alla pubblica udienza, e in seguito alla relazione, che il Pubblico Ministero può e deve esprimere il proprio voto.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Dirò due sole parole, unicamente perchè il mio concetto sia meglio inteso dalla Commissione, mentre io non faccio proposte. Il diritto del ricorso procede da sé; ma il ricorso può incontrare difficoltà che ne attraversino l'ammissione. Se le incontra, capisco che allora si faccia luogo alla citazione del difensore ed alla discussione interlocutoria su tali difficoltà; ma se il Pubblico Ministero e il Relatore, che sono gli unici cognitori in assenza della parte vincitrice, non trovano difficoltà alcuna sulla discussione di quel ricorso davanti la Camera civile, perchè si dovrebbe discutere senza argomento di controversia, e fare un Decreto pubblico? Questo è ciò che sottometto al senno della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Rispondo solamente all'onorevole Panattoni, che non v'è alcun aggravio per la parte ricorrente perchè se questa non vuole presentarsi all'udienza non ha l'obbligo di farlo, e il ricorso viene egualmente ammesso specialmente quando non v'è contestazione per parte del Pubblico Ministero.

Senatore PANATTONI. Signor Presidente, se mi permette, dico che sono remissivo; ma fo avvertire che la parte ricorrente non può essere profeta, in conseguenza non sa se vi sarà o non vi sarà contestazione del Pubblico Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendo la parola per una sola osservazione.

Prego l'onorevole Senatore Panattoni di osservare che sarebbe molto singolare che la sezione dei ricorsi prima si riunisse e discutesse; e trovando poi ammissibile il ricorso, dica alle parti essere inutile la loro presenza, e laddove lo ritenga per contrario non ammissibile, le invitasse a parlare! non sarebbe un sistema serio.

Le coscienze debbono andare vergini alla discussione.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Sono nella necessità di dare una spiegazione perchè non vorrei essere messo in una situazione un poco difficile. Io ho detto semplicemente che quando il Pubblico Ministero non fa opposizione all'ammissibilità del ricorso, non c'è bisogno della discussione. Io poi del resto non ho fatto proposte.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo 526 cogli emendamenti concordati tra la Commissione e l'onorevole Ministro, per metterlo ai voti:

« La sezione dei ricorsi, sentiti in pubblica udienza il relatore, l'avvocato del ricorrente ed il Pubblico Ministero, pronuncia sull'ammissione del ricorso.

» Il ricorso, con sentenza motivata, è dichiarato non ammissibile:

» 1. se non sia stato presentato nei termini e nelle forme stabilite;

» 2. se non siano stati uniti il mandato, il certificato di deposito o il decreto di ammissione al beneficio dei poveri, la copia autentica della sentenza impugnata e gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 3. se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 4. se sia fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 5. se la nullità sia stata sanata espressa mente o tacitamente;

» 6. se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» La parte il cui ricorso è dichiarato non ammissibile non può riproporlo: essa è condannata alle spese ed alla perdita del deposito.

» Se però si tratta di sentenza interlocutoria o d'istruzione, contro cui il ricorso non sia ammissibile prima della definitiva, esso può essere riproposto congiuntamente a quello contro la definitiva. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Qui occorrono due brevi avvertenze.

In primo luogo. Le parole *interlocutoria* o

d'istruzione sono ormai le parole adottate dal Senato; ed è perciò che fu necessario di ripristinarle anche in questo capoverso.

In secondo luogo, nell'articolo 12 del progetto di legge, il num. 2 del testo ministeriale diceva:

« La Sezione dei ricorsi nel pronunciare sull'ammissione del ricorso, con sentenza motivata lo dichiara non ammissibile:

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme, ecc.;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso. »

Il Senato ha aggiunto a questo num. 2 le parole: « o che sia stata tacitamente o espressamente accettata dal ricorrente. »

Ne segue pertanto che questa stessa aggiunta dev'essere posta nel num. 3 dell'articolo 526 del Codice di procedura civile; e quindi prego il signor Presidente di leggere il num. 3 in questi termini:

« 3. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso, o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente. »

FRESDENTE. Rileggo allora il paragrafo terzo dell'articolo 526, coll'aggiunta ora proposta dalla Commissione.

« 3. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente. »

Metto ai voti l'intero articolo 526 modificato come ho letto, e come venne indicato dal signor Relatore.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 527. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, la Sezione dei ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo invia alla Sezione civile.

» Con lo stesso decreto ordina che copia del ricorso, dell'elenco delle carte presentate, della dichiarazione di consegna, e del decreto di ammissione del ricorso, sia notificata alla parte contro cui è diretta la domanda per Cassazione. Il Cancelliere, negli otto giorni successivi alla pubblicazione del decreto, ne notifica una copia per mezzo dell'usciera all'avvocato del ricorrente nel domicilio eletto, a termini dell'articolo 524.

» Copia del ricorso e dei documenti sopra indicati è notificata all'altra parte nella forma

delle citazioni nel termine di giorni trenta, e per coloro che abitano fuori d'Europa nel termine di giorni sessanta, da quello in cui il decreto di ammissione è stato notificato all'avvocato del ricorrente. La Sezione dei ricorsi può autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami a norma dell'articolo 146.

» La notificazione importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco. L'atto di notificazione è sottoscritto dall'usciera nello originale e nella copia.

» Alla notificazione del ricorso è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 145. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 528. L'originale dell'atto di notificazione è consegnato alla cancelleria della Corte entro il termine di giorni trenta successivi alla notificazione. Quando le persone a cui fu notificato il ricorso sono più, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

» La consegna dell'atto di notificazione si eseguisce presso la cancelleria nelle forme e nelle ore indicate dall'art. 525. Il cancelliere, ricevuto l'atto, lo unisce al ricorso, e ne fa annotazione al num. del registro ove ne è segnata la presentazione.

» Il ricorrente che omette di notificare il ricorso o di presentare in cancelleria l'atto di notificazione nei termini e nelle forme stabilite, decade dalla sua domanda, ed è condannato alle spese ed alla perdita del deposito. »

(Approvato.)

« Art. 529. — Chi, a norma dell'articolo 470, voglia unire le sue istanze a quelle del ricorrente già ammesse dalla sezione dei ricorsi, deve far notificare e presentare ricorso di adesione nei modi e nelle forme sopra indicate.

» La notificazione di questo ricorso deve farsi all'avvocato del ricorrente e alle parti contrarie nel termine stabilito per la notificazione del ricorso principale.

» Il ricorso di adesione è presentato alla cancelleria nel termine di giorni venti dalla notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 531. — La parte a cui fu notificato il ricorso può far notificare un controricorso nel termine di giorni 30 dal giorno della notificazione del ricorso, e può opporre le sue eccezioni contro l'ammissibilità ed il merito del ricorso inviato alla sezione civile.

» Il controricorso deve essere presentato nella cancelleria nei cinque giorni successivi alla notificazione, e se sianvi annessi documenti, deve averne l'elenco in fine.

» Sono applicabili al controricorso le disposizioni degli art. 522, 524 e 528, primo capoverso.

» Colla presentazione del controricorso si devono restituire alla cancelleria i documenti e le carte prese in comunicazione.

» La notificazione del controricorso sana le nullità di forma della notificazione del ricorso. La parte che non ha presentato controricorso può farsi rappresentare all'udienza da un avvocato munito di mandato speciale, per sostenere le sue ragioni, senza che possa produrre nuovi atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 532. — Nei casi di urgenza, la sezione de' ricorsi può abbreviare i termini stabiliti negli articoli 527, 528 e 531.

» Quando la sezione de' ricorsi abbia stabilito un termine minore di giorni 20 per notificare il ricorso principale e presentare l'atto di notificazione, il termine per la notificazione e per la presentazione del ricorso di adesione è uguale a quello stabilito dalla sezione dei ricorsi. »

(Approvato.)

« Art. 536. — La discussione della causa all'udienza ha luogo d'ufficio e senza istanza di parte secondo l'ordine del registro indicato negli articoli 525 e 528.

» Le cause urgenti sono chiamate a discussione secondo l'ordine d'iscrizione sul ruolo d'urgenza. Fra le cause iscritte sul ruolo di urgenza, il Presidente può dare la priorità a quella che non ammetta dilazione. »

(Approvato.)

• Leggo l'ultima proposta della Commissione sull'art. 547.

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione non è ammesso sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Quando dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso: e rin-

via la causa ai giudici che han pronunciato la prima sentenza annullata per gli ulteriori provvedimenti di giustizia. »

Domando al Signor Ministro se accetta la redazione della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome quest'articolo non contempla se non l'applicazione di un principio già approvato nella seduta di ieri, io credo che non ci sia più luogo a discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 547.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. I dell'appendice, la di cui parte sostanziale rimane concepita nei seguenti termini:

« Gli art. 494, 498, 517, 518, 520, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 536 e 547 del Codice di procedura civile sono modificati come segue: »

(Nel resto vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo II.

« Gli articoli 460, 461, 650, 652, 659, 667 e 683 del Codice di procedura penale sono modificati come segue: »

» Art. 460. — La dichiarazione relativa alla domanda di nullità dovrà esprimerne l'oggetto.

» Questa domanda potrà esser fatta contro la sentenza di rinvio alla Corte di assisie fino al termine dei cinque giorni di cui nell'articolo 457.

» Essa è diretta alla Corte di cassazione, e non ha luogo che nei cinque casi seguenti:

» 1. se il fatto non è qualificato dalla legge reato, ovvero se non è qualificato crimine o delitto di competenza della Corte di assisie;

» 2. se nella sentenza o negli atti d'istruzione che la precedettero o la susseguirono, sia al termine de' 5 giorni, vi è stata violazione od omissione di forme prescritte sotto pena di nullità;

» 3. se il pubblico Ministero non è stato sentito;

» 4. se la sentenza non è stata pronunciata dal numero dei giudici determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non ha assistito a tutte le adunanze;

» 5. se l'accusato è stato rimandato avanti giudici incompetenti.

» Le domande di nullità non proposte nel detto termine non sono più ammesse, e le nullità s'intendono sanate dal silenzio. »

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 461. — Tostochè la dichiarazione summenzionata è stata ricevuta dal cancelliere, il procuratore generale presso la Corte di appello la trasmetterà al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziare senza ritardo.

» Le domande di nullità della sentenza di accusa, o degli atti di istruzione fino al termine dei cinque giorni di cui nell'articolo 457, non proposte in questo termine, non sono più ammesse, e le nullità si intendono sanate dal silenzio. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

L'articolo 462 è soppresso.

« Art. 650. — Se la condanna è di morte, il difensore, dovrà sotto la sua responsabilità, produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quand'anche il condannato non lo volesse.

» Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore, o sia stato prodotto fuori del termine indicato dalla legge, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa la esecuzione della sentenza, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi d'annullamento che egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione ed alla stessa Corte, la facoltà di elevarne altri d'ufficio anche per nullità di forme non dedotte o sanate dal silenzio delle parti: e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunziare pene disciplinari contro il difensore che ommise di produrre entro i termini legali il ricorso ».

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per una sola osservazione, ed è questa. Nell'articolo 650 è detto: « salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione ed alla stessa Corte la facoltà di elevarne altri d'ufficio anche per nullità di forme non dedotte, o sanate dal silenzio delle parti. »

A me pare che in questo modo si vengano a stabilire due metodi, l'uno per il caso di condanne ai lavori forzati a perpetuità, l'altro per il caso di condanno capitali.

Io credo che il metodo giudiziario debba essere uno; e quindi se si riserva il diritto al Pubblico Ministero di elevare d'ufficio motivi di nullità, dovrebbero questi riguardare anche le

nullità sanate dal silenzio, giusta quello che è prescritto in tutti gli altri casi.

Sarebbe dunque mio avviso di togliere le parole « o sanate dal silenzio delle parti. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La ragione della differenza nasce dalla diversità della pena. La pena di morte è la più terribile di tutte le pene, e per essa ci sono già nel codice moltissime eccezioni alle regole ordinarie. Così per esempio, se il condannato non produce ricorso, lo dee produrre d'ufficio il Pubblico Ministero, e se anche tutti lo obbliassero, la Corte di Cassazione esamina la causa d'ufficio.

Mi pare dunque che sia giusto in materia così grave, e per una pena irrevocabile, il principio di umanità proposto dalla Commissione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io ho fatto questa proposta non perchè sia amico della pena di morte (e questo non occorre lo dica, chè le mie opinioni sono abbastanza conosciute), ma soltanto perchè, trattandosi di procedura, parrebbe a me che non dovessero essere due i metodi da adottarsi, perchè in questo caso potrebbe accadere che i difensori innanzi alle Corti d'assise, volentieri faranno passare sotto silenzio alcune nullità per poter poi ricorrere in Cassazione, e dedurre motivi di annullamento, che non potrebbero essere prodotti in altre cause.

Del resto, la mia fu una semplice osservazione: la Commissione e l'onorevole Ministro ne faranno quel caso che crederanno.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 650.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 652. Durante i tre giorni e, se vi è stata domanda di cassazione, sino alla ricevuta della sentenza della Corte di Cassazione; sarà sospesa la esecuzione della sentenza.

» Se la causa è individua, la domanda di cassazione di uno degli accusati o condannati sospende la esecuzione della sentenza anche riguardo agli altri, e l'annullamento giova a tutti. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 659. Chiunque domandi la cassazione deve, o nella sua dichiarazione o nei 10 giorni successivi depositare, a pena di decadenza, nella cancelleria della Corte, del tribunale o del pretore che ha profferito la sentenza impugnata; il ricorso motivato, nel quale dovranno indicarsi con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violati.

» Nello stesso termine dovranno essere depositati nella cancelleria, nei casi preveduti dall'articolo 656, i documenti comprovanti l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, e nei casi preveduti dall'art. 657, i documenti comprovanti la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o la domanda presentata al tribunale o alla Corte per la costituzione in carcere o per l'ammissione alla libertà provvisoria. Il cancelliere ne spedirà ricevuta, e consegnerà o restituirà immediatamente il ricorso ed i documenti all'ufficiale incaricato delle funzioni del pubblico ministero.

» Se i documenti designati nel precedente capoverso non sono stati depositati nei dieci giorni successivi, la domanda per cassazione si ha per rinunziata, e la sentenza sarà eseguita. »

C'è varietà di redazione per questo articolo?

Senatore VIGLIANI. Si dovrebbero sopprimere in principio dell'articolo le parole « a pena di decadenza » aggiunte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 659 con questa modificazione.

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 667. Le udienze della Corte di Cassazione sono pubbliche.

» Le parti non vi compariscono in persona.

» Possono comparirvi per mezzo dei loro avvocati, e possono anche farvi depositare soltanto le loro memorie sottoscritte da un avvocato.

» Nel caso preveduto dagli articoli 657 e 659, dovranno essere presentati a l'aprirsi della udienza, se non fossero stati depositati prima nella cancelleria, i documenti comprovanti la seguita costituzione in carcere del condannato o la ottenuta ammissione alla libertà provvisoria.

» La Corte di Cassazione, sentita la relazione

fatta da uno dei Consiglieri deputato dal presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti i loro avvocati se sono presenti e il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, o rigetterà la domanda, o annullerà la sentenza.

« Le sentenze, sia che rigettino la domanda, sia che annullino la sentenza impugnata, saranno motivate e pronunziate in pubblica udienza. »

(Approvato.)

« Art. 681. Quando una domanda di cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza per qualsiasi motivo.

» Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto, se trovasi detenuto. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'art. 681 del Codice di procedura penale è concepito nei seguenti termini: « Quando una domanda di Cassazione sarà stata rigettata, la parte che l'avrà fatta non sarà più ammessa a rinnovarla contro la stessa sentenza, per qualunque pretesto e motivo. »

La maggioranza della Commissione ha aggiunto a questo articolo il seguente comma.

« Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto. »

Io propongo, a nome della minoranza della Commissione, la soppressione del proposto secondo comma dell'art. 681. Nello stato attuale della legislazione e secondo l'art. 71 del Codice penale, la pena temporanea comincia a decorrere per i detenuti dal giorno della sentenza di condanna, e non già da quello del rigetto del ricorso.

Il Senato non ignora che l'onorevole Ministro Guardasigilli presenterà al più presto il progetto di un nuovo Codice penale, e sarà allora il caso di esaminare se debba riformarsi la disposizione dell'art. 71 dell'attuale Codice penale. Ed a tacere che non può costituire materia di organico di Cassazione la teorica della durata delle pene, si verrebbe, adottando la proposta della maggioranza della Commissione, a pregiudicare uno dei punti più importanti della legislazione penale.

Dirò ancor di più: non sembra conveniente chiudere la presente discussione, che ha avuto per oggetto di costituire in Roma l'unica Cassazione del Regno, sanzionando una massima estremamente rigorosa, e che io credo lesiva dei sacri diritti della difesa. La sventura ha pure i suoi diritti, e se il codice penale contiene un benevolo e benefico provvedimento, vogliamo noi inaugurare la Cassazione alterando nelle sue basi fondamentali il codice medesimo, in pregiudizio di coloro che ricorrono a quella Corte di Cassazione che deve essere considerata come l'ultimo asilo dell'innocenza?

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha messo questo capoverso per diminuire, per quanto è possibile, il numero dei ricorsi: del resto, se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Questo principio è in contraddizione manifesta a quello stabilito dall'articolo 71 del codice penale, in cui sta scritto: «ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti comincerà a decorrere, non già dal giorno del rigetto del ricorso, ma dalla data della sentenza.» È cosa troppo grave s'avventare i condannati, stabilendo che non possono proporre ricorso, senza incorrere nel pericolo, in caso di rigetto, di non veder computato in favor loro il tempo trascorso in carcere durante il ricorso; d'altronde ciò non andrebbe compreso in questo progetto, nel quale si parla solo delle facoltà e degli attributi della Cassazione. Sarebbe andare al di là dei limiti che ci siamo prefissi. Per queste ragioni la minoranza della Commissione, di cui fo parte, esige che sia tolta questa ultima disposizione dall'articolo controverso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione insiste per la soppressione del secondo comma del proposto articolo, non al certo nel desiderio di avversare la votazione del presente

progetto di legge, ma appunto per evitare che non venisse adottato dal Senato per una disposizione, a mio modo di vedere, severa ed interamente estranea all'organico della Corte di Cassazione. Non ignora il Senato che, non ostante la benefica disposizione dell'art. 71 del codice penale, il Ministero di Grazia e Giustizia opinava che la durata della pena dovesse cominciare per i detenuti dal giorno del rigetto del ricorso per Cassazione. Per quanto grave fosse l'autorità di un Ministro sulla interpretazione di una legge, la magistratura non deve piegare riverente la fronte che soltanto al nome santo della legge. Perlocchè, impegnata questa questione innanzi alla Corte d'Appello delle Puglie da me presieduta, si decise che il tempo decorso per i detenuti dal dì della sentenza di condanna in materia criminale o correzionale a quello in cui la sentenza diventa irrevocabile, si computa per la durata della pena. La sentenza della Corte fu da me redatta e si trova pubblicata nei periodici giuridici. Il Ministero Pubblico impugnò di ricorso per cassazione questa sentenza, ed era nel suo diritto.

La pubblica opinione si commosse per la risoluzione di una questione che interessava molti e molti infelici condannati che si trovavano ancora detenuti mentre avevano espiata la pena; e nella Corte di Cassazione di Napoli, che ha tante gloriose reminiscenze, non vi fu causa trattata con tanto studio e diligenza, quanto questa. La Corte di Cassazione a rapporto dell'onorevole Consigliere Piroñti e sulle uniformi conclusioni, non ricordo bene se dell'onorevole avvocato generale De Falco, ora Ministro, o del degno sostituto procurator generale La Francesca, rigettò il ricorso del Pubblico Ministero. Questo grave decreto che altamente onora la Corte di Cassazione di Napoli, fu con telegramma comunicato dall'illustre procurator generale Vacca, nostro stimabile Collega; e come si sparse la fama di un decreto sì autorevole, la Corte di Cassazione di Napoli acquistò un nuovo titolo di benemerenzza per la scienza e per la umanità.

In questo stato della legislazione penale e della giureprudenza, saremmo noi benedetti se volessimo di traforo immutarla, sostituendo il rigore alla benignità, e scardinando dalle sue basi fondamentali il Codice penale?

Il Ministro Guardasigilli nel suo progetto non aveva accennato ad alcuna modificazione

al sistema del Codice penale; e quali studi si sono fatti per isviscerare nella legge organica della Cassazione la riforma dell'articolo 71 del Codice penale? Qual pubblicista ha levata la sua voce in Italia contro questo articolo? Siamo in un momento in cui in Europa si stanno facendo profondi studii per computare nella durata della pena il carcere preventivo, e vogliamo essere noi i primi a dare l'esempio non solo di non doversi computare il carcere preventivo, ma anche quello decorso dalla sentenza di condanna alla data del decreto di rigetto del ricorso? Se prevalesse questo sistema, non sarebbe con buoni preliudi inaugurata in Roma la Corte di Cassazione.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Poichè i membri della Commissione, i quali sostennero che quest'articolo non dovesse far parte del progetto di legge, stimarono dilungarsi alquanto nell'esporre i motivi della loro opinione, il Senato comprenderà facilmente, come la maggioranza della Commissione non possa dal canto suo, come avrebbe desiderato, rimanere silenziosa, come avrebbe desiderato, rimanendo silenziosa, rimettendo del resto la risoluzione della questione al senno di quest'onorevolissima Assemblea.

E invero ai membri della minoranza, i quali vorrebbero che nulla si innovasse a questo riguardo nello stato presente della legislazione, parrebbe che la maggioranza avesse sostenuto un principio di grande rigore, e avesse dimenticato quasi i principii di umanità, conculcato, in una parola, principii fondamentali di giustizia, come mi pare dicesse l'onorevole Senatore Miraglia. Per verità, se la cosa giungesse a tal punto, non oserei dirmi membro della maggioranza, e vorrei che il Senato lo dimenticasse. Ma io sono ben lontano dal dividere le opinioni, che sono state messe innanzi dagli onorevoli preopinanti.

So che v'è in Italia e fuori una scuola, la quale ha inalberata la bandiera della mitezza nei giudizi penali, ed in ogni parte cerca favorire gli accusati, ed anche i condannati, ai quali si dà il nome d'infelici, di miseri, di disgraziati.

Io sono lontano dal voler sostenere che costoro siano sempre dei malfattori, dei bricconi, dei nemici della società; ma credo di essere nel vero quando, assevero, che coloro i quali

furono già condannati e si rivolgono alla Corte di Cassazione, hanno contro di loro la più grande presunzione di essere nemici della società.

Ora io vi domando, o Signori, se convenga il largheggiare d'indulgenza e di umanità con costoro: domando se convenga dire a costoro: ricorrete alla Corte di Cassazione: la Corte di Cassazione spenderà lungo tempo a provvedere sopra il vostro ricorso, poichè sgraziatamente, voi lo sapete, le nostre Corti di Cassazione non possono spedire prestamente la loro bisogna; voi guadagnerete tutto quel tempo che correrà pel giudizio di Cassazione, che andrà in diminuzione della vostra pena: voi, per esempio, che siete condannato ai lavori forzati, avrete due o tre anni che passerete nelle carceri, e che vi saranno poi computati come passati a scontar la pena: voi che siete condannato alla reclusione (che non è di una durata così estesa come quella dei lavori forzati), voi che dovete passare in reclusione tre anni, avete la speranza di non andarci affatto, perchè tre anni li potete guadagnare avanti alla Corte di Cassazione; voi avrete soddisfatto la giustizia, e in vece della pena dovuta, ne sconterete una minore.

Che cosa significa questo sistema? A mio modo di vedere, questo non è altrimenti un sistema di umanità, non un sistema di mitezza, ma è un sistema di rilassatezza che snerva, e disarmava la giustizia; ed io credo che se in Italia si voglia riflettere seriamente, sarebbe tempo omai di smetterlo, sarebbe tempo di sentire che coi bricconi, coi ladri abbiamo bisogno di essere un po' più forti, un po' più robusti, meno rimessi.

Non dico con ciò che per noi si debba mancare a quei riguardi che i principii fondamentali della giustizia, come diceva l'onorevole Miraglia, richiedono; ma dico che noi nulla dobbiamo aggiungere a quei riguardi che sono richiesti dalla stretta ragione della giustizia penale.

Io non so poi come l'onorevole Miraglia, parlando dell'articolo speciale che noi abbiamo nel Codice, lo presenti come un gran favore che egli abbia potuto fare introdurre nella giurisprudenza, quando si discusse di questa materia. Ma un magistrato che pronunciasse diversamente, nello stato attuale della legislazione, andrebbe contro il suo dovere. Come poi questo principio si possa dire fonamen-

tale per la giustizia, questo non lo posso intendere. Il ricorso in Cassazione sospende (come abbiamo dichiarato in questa stessa legge) l'effetto della sentenza; ma colui che nel suo interesse sperimenta questo mezzo estremo della Corte di Cassazione, dev'essere apparecchiato a subirne le conseguenze: è perciò che la sua sentenza, la sua condanna non diventa definitiva, se non in quel giorno in cui il suo ricorso alla Corte di Cassazione sia stato respinto; e allora divenendo giudicato ciò che era da prima revocabile, secondo le norme dei giudizi penali, comincia a decorrere la pena.

In buona logica all'effetto precede la causa. Or bene, o Signori, ciò che si è fatto per un esagerato principio di umanità, largheggiando di favori coi condannati, che cosa ha prodotto? Ha prodotto un numero infinito di ricorsi alla Cassazione. Io non so quale sarà il difensore che non dica al suo cliente: ricorrete alla Cassazione.

Si, questo sistema, è scritto nel Codice attuale, che non fu discusso in Parlamento, ma nell'antico non esisteva. Ed io credo che se coloro i quali hanno l'ufficio gravissimo di provvedere alla cosa pubblica, avessero discusso quest'articolo, non lo avrebbero ammesso; e perciò la maggioranza della vostra Commissione ha creduto cogliere questa occasione per recedere da una via che stima disastrosa, e conduce principalmente quel gran cumulo di ricorsi in Cassazione, che noi tutti deploriamo.

Signori, se noi vogliamo veramente essere conseguenti, se vogliamo diminuire i ricorsi in Cassazione, non diamo maggiori eccitamenti a ricorrere a chi ne ha già troppi.

Questo è il voto che la Commissione raccomanda alla vostra saviezza, non dico all'umanità, perchè qui non si tratta di umanità, si tratta di una retta, di una ferma giustizia.

(Segni d'approvazione.)

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Tutte le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole Presidente della Commissione e rappresentante della maggioranza, dimostrano sempre più che la questione che si porta innanzi al Senato, per lo meno, è intempestiva e prematura.

Si tratta nientemeno che di distruggere un articolo di legge che attualmente esiste in beneficio di coloro che ricorrono.

Si è detto: bisogna essere severi; la sentenza comincia ad essere esecutiva dal giorno in cui viene rigettato il ricorso; perchè largire un beneficio a costoro?

Vedgiamo quale è il beneficio, e quale sarebbe il danno.

Il beneficio, secondo me, non è di grandissimo momento perchè finalmente il condannato si trova in carcere, ed è privo di libertà; è questione di maggiore o minore gravità della pena. È dunque un beneficio relativo; ma il danno della rievocazione di tal beneficio sarebbe incommensurabile perchè tutta la pena che il condannato ha sofferto mentre pende il ricorso, è cancellata; e l'esecuzione della sentenza comincia dal giorno in cui il ricorso è respinto dalla Corte di Cassazione.

Si aggiunge: bisogna incutere un salutare sgomento nell'animo di coloro che vogliono ricorrere, quasi che i condannati sapessero se la legge sia stata o no violata, e non se ne rimettessero intieramente alla coscienza dei loro difensori.

Cosa ne avverrebbe?

Che sulla coscienza dei difensori peserebbe gravissimo il dubbio ogni volta che si debba ricorrere in Cassazione, perchè, senza volerlo, si correrebbe il rischio di aggravare moltissimo la condizione di coloro ai quali si vorrebbe giovare; e questo dubbio sarebbe penosissimo per tutti i difensori di animo delicato, giacchè producendo il ricorso, ci sarebbe il pericolo di condannare il cliente a genere due o tre anni di più in carcere.

Così, in caso di rigetto, per l'errore del difensore pagherebbe il fio il cliente sfortunato; e avverrebbe a un dipresso un inconveniente simile a quello pei gerenti responsabili dei giornali per i quali altri pecca od erra, e scontano essi la pena degli errori o dei peccati altrui.

Si dice che generalmente si tratta di grandi scellerati, di assassini. Si tratta, rispondo, di ogni specie di reati, e per conseguenza anche di non grandi malfattori.

Dissi che questa disposizione non entra per ragione logica nella materia dell'ordinamento della Cassazione: quando il Ministero presenterà il progetto del nuovo Codice penale, allora si esamineranno ponderatamente le ragioni *pro* e *contra*.

Se non si approva ora l'articolo, rimangono

le cose come sono per legge: e non si farebbe una innovazione la quale parrebbe non avesse altro scopo che togliere ai condannati questo ultimo rifugio salutare, e fare che i ricorsi diminuiscono per non gravare di troppo l'unica Cassazione che si è stabilita.

Per queste considerazioni, rieto, togliendosi quest'articolo, la questione resta irrisolta, e verrà discussa a suo tempo e decisa con maturo giudizio.

Noi non possiamo togliere un beneficio che già esiste nella legge, non vogliamo rinnegare il progresso che si è fatto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso tacere in una questione così grave qual è quella che si è sollevata con quest'articolo.

Faccio notare agli onorevoli Panattoni, Errante e Miraglia, che realmente quest'articolo non fa parte dell'ordinamento della Cassazione; ma è una modificazione che si introdurrebbe al Codice di procedura penale.

Il principio da cui si è mossi è che, siccome il ricorso per Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza, debba sospendersi tanto *pro* quanto *contro* l'accusato; e che, per conseguenza, non possa computarsi per l'espiatione della pena, se non il tempo che decorre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Legalmente il concetto è conforme a ragione. Ma nel Codice del 1859 è stabilito un principio opposto; che, cioè, la pena per i detenuti comincia a decorrere dal giorno della pronunziamento della sentenza.

Se non che si è osservato contro questo sistema e dai Procuratori generali nei loro discorsi annuali, e da coloro che hanno scritto sul Codice penale dell'anno 1859, che esso non riesce che a moltiplicare i ricorsi inutili. Ben si comprende infatti che al condannato giova sempre il ricorso; poichè, pur avendolo rigettato sta sempre per lui che, invece di andare al luogo di pena, passa tutto il tempo che decorre, fino alla decisione, nel luogo di custodia.

Le legislazioni che si sono occupate recentemente di questo problema, hanno seguito un sistema medio, che, in certo modo, è conforme a quello che si è proposto dalla Commissione nell'articolo 681.

Si è distinto: se si tratta di ricorso del Pubblico Ministero, oppure di ricorso del condannato ammesso; in ambi i casi, la detenzione del carcerato è computata nella pena.

Se infatti il Pubblico Ministero prolunga ad un arrestato la detenzione col suo ricorso; ovvero, se al ricorso del condannato viene fatta ragione, è giusto che gli si conti quel tempo come pena, perchè non è errore, nè colpa sua se il giudizio si è prolungato, ma colpa ed errore del giudice. Ma se per lo contrario il ricorso è del condannato e non è ammesso, perchè infondato, allora si è reputato giusto che egli incominci ad espiare la pena dall'epoca in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Una disposizione simile si era proposta nel progetto del Codice penale del Belgio; ma non venne ammessa nel Codice belga del 1867, dove all'articolo 30 si seguì un principio di grandissima libertà, stabilendo che « ogni detenzione subita prima che la condanna sia divenuta irrevocabile, in conseguenza del reato che dà luogo a questa condanna, sarà imputata sulla durata delle pene che portano privazione di libertà. » Una disposizione pressochè simile a quella del progetto del Codice belga è stata scritta nel progetto del Codice penale, che spero di presentare quanto prima al Parlamento. La Commissione ha creduto di introdurre questa disposizione nel presente progetto di legge, nel fine di scemare grandemente il numero dei ricorsi inutili.

Ma siccome la questione è assai grave, e può offrire serie dubbiezze, io pregherei la Commissione di riservare questa questione a quando si tratterà del Codice penale.

Io spero di presentare presto questo progetto di Codice; allora sarà il momento opportuno di discutere questa materia. Ora parmi convenga rimandarla, tanto più che, se fosse respinta la proposta, verrebbe pregiudicata la questione.

D'altra parte, le osservazioni degli onorevoli Miraglia ed Errante mi fanno impressione; ed io non vorrei inaugurare questo gran fatto dell'unificazione delle Corti di Cassazione con un principio di rigore, bensì giusto e ragionevole, e in ciò convengo coll'onorevole Vigliani, ma pur sempre di rigore, con cui si viene a derogare ad un sistema più mite e più benigno.

Io pregherei perciò la Commissione a voler

rimandare quest'articolo al tempo in cui si parlerà del Codice penale.

Se la Commissione non consente, io mi asterrò dal voto per non pregiudicare la questione.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io intendeva precisamente esprimere i pensamenti con che l'onorevole Guardasigilli ha dato termine al suo dire.

Noi viviamo in un secolo di progresso, noi Italiani siamo educati alla scuola umanitaria dell'illustre Beccaria. Epperò non vogliamo avere il disdoro di tornare indietro, e mentre col Codice penale del 1859 si era fatto un passo avanti sanzionando un principio liberale, non dobbiamo ora chiudere una solenne discussione rifiutando quel beneficio, ed invece plaudire a un concetto che informava nel Napoletano il codice dei Borboni.

Perchè mai il tempo necessario per l'esame del ricorso in Cassazione non dovrà essere calcolato a pro dell'infelice condannato?

Qual colpa ha egli mai, se la decisione della sua causa viene protratta per uno, due o più anni? Forse la carcere è un luogo di delizie? La sola perdita della libertà è una pena non lieve.

Signori Senatori: non facciamo che l'istituto di una unica Cassazione in Roma sia inaugurato a spese degli infelici, che, quantunque rei, pure non lasciano di essere cittadini di una civile e libera nazione.

Laonde conchiudo che voglia il Senato rifiutare l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 681 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi consenta il Senato di aggiungere ancora poche parole per purgare la Commissione da certe imputazioni veramente gravi che le vennero fatte. Il venirci a dire che noi introduciamo un principio retrogrado, il venirci a cantare che torniamo ai Codici dei Borboni, sono cose veramente deplorabili, che nella lunga mia carriera, colle molte occasioni che ho avuto di manifestare i miei principii, non posso tollerare in pace.

Comincerò dal dire all'onorevole Larussa, che egli s'inganna grandemente, se crede venir a stigmatizzare i Codici dei Borboni. Io vorrei che il governo dei Borboni fosse stato così buono come sapienti erano le sue leggi, e che i Borboni avessero applicato queste leggi, come

furono promulgate. Noto poi che i Napoletani con ragione potrebbero dire in quest'Assemblea, che le migliori leggi che si avessero in Italia, meglio improntate di principii filosofici, le meglio meditate, erano appunto quelle del regno delle Due Sicilie; ma sgraziatamente in quel regno le leggi....

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI.... erano in continua antitesi coll'applicazione loro. Quindi io dico che se in questa parte si tornasse anche ad una disposizione dei Codici Borbonici, si farebbe cosa assai opportuna.

Quanto all'imputazione fattaci, cioè che il principio che noi sosteniamo sia retrogrado, io me ne appello, e credo che basti, alle savissime parole dell'onorevole Ministro della Giustizia, il quale ha fatto il miglior commento di questa disposizione, ed ha precisamente spiegato quali sieno le ragioni che devono consigliare questa riforma.

Egli vi ha dimostrato come realmente questa disposizione, quale sta scritta nell'attuale Codice di procedura, sia una fallacia, sia una cosa che moltiplica i ricorsi in Cassazione. Ora, noi lamentiamo appunto, e principalmente, che uno dei maggiori inconvenienti che incontra la Corte di Cassazione, sta nel numero stragrande dei ricorsi, che si moltiplicano in modo da esserne la Corte sopraffatta; e perchè dunque non adopreremo quell'efficace rimedio che possa allontanare siffatto inconveniente?

Non si contesta il bisogno di questo provvedimento, ma si domanda che lo si rimandi: ma, o Signori, questa è la storia dell'ammalato, che per paura della medicina, che non sa decidersi a trangugiare, preferisce.....

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

Senatore VIGLIANI... tenersi la febbre addosso; per cui io vi prego a voler amministrare al paese, che ne ha vero, urgente bisogno, questo rimedio, ed a non voler più tollerare questo male.

Si dice poi che questa disposizione appartiene al diritto penale, e qui mi permetto di dissentire dall'onorevole Ministro della Giustizia.

Io non nego che questa disposizione si trovi nel diritto penale, o che vi si possa anche introdurre, ma dico e sostengo che appartiene anche alla procedura, e come tale l'abbiamo considerata e registrata nel Codice di procedura pe-

nale. Dico pure che appartiene alla Cassazione, poichè quest'articolo parla precisamente degli effetti che debbono avere i ricorsi in Cassazione, quando siano introdotti dagli imputati nel tempo stabilito.

Or perchè rinvieremo ad un'altra legislazione questa riforma, che si presenta oggi come opportuna?

Non si porgono con molta facilità, o Signori, ai Parlamenti, le occasioni di fare cotali riforme, di introdurre tali benefiche modificazioni. Voi sapete come le leggi organiche, le quali abbracciano, dirò, un sistema intero, difficilmente possano discutersi in Parlamento; quindi i Parlamenti accorti colgono l'occasione favorevole, come fanno gli Inglesi, per introdurre quelle modificazioni che si giudicano opportune. Ed ora che a noi questa opportunità si mostra, non dobbiamo lasciarla sfuggire. È verissimo che l'egregio nostro Guardasigilli sta sollecitamente lavorando intorno al nuovo Codice penale, ma chi di noi si può lusingare che questo Codice diventi presto il Codice penale d'Italia?

Io auguro di cuore al signor Ministro della Giustizia tanta vita ministeriale che basti per apporre il suo nome, che vi starebbe benissimo, in fronte al Codice penale italiano, ma egli ha dichiarato precisamente in Senato, che un'opera di tanta mole e di tanta importanza avrebbe preso almeno dieci anni in Parlamento per giungere a riva. Ora io domando a lui, che fece tal professione, se vorrà convincere me ed il Senato ad attendere per tutto questo tempo un miglioramento, che noi possiamo fare oggi.

Per tutte queste considerazioni, la Commissione crede dover mantenere la sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani per aver reso giustizia alla bontà della legislazione penale napoletana; l'odio contro un governo corrotto, che calpesta quella legislazione, non si deve estendere scongiatamente alle cose. La Francia reclamava, e non prima del 1832 si tentò la riforma del Codice penale, mentre in Napoli fin dal 1819 aveva imperio un Codice penale pieno di filantropia e di umanità. Questo Codice, per la natura del governo, conteneva disposizioni orribili in quanto ai reati politici e di religione,

ma nel dippiù era dettato da principii conformi alla più alta filosofia e civilizzazione. Diceva l'illustre Procurator generale Dupin, nel 1832, innanzi alla Camera dei Pari, che non vi era miglioramento che allora si discuteva nella Camera dei Pari, che non esistesse in Napoli sin dal 1819. Il paese dunque che fu la culla di Vico, di Filangieri e di Pagano, fu il primo in Europa a presentare le solide basi di un sistema penale.

Donde nasce adunque che in Napoli, sotto il governo della luogotenenza, si riuscì ad introdurre il Codice penale piemontese del 1859, mentre non si era scontenti del Codice penale del 1819? Perchè il governo della luogotenenza non si limitò a riformare i soli due titoli relativi ai reati politici e di religione, e conservare le altre disposizioni che garantivano a sufficienza le persone e le proprietà, prima base del sistema sociale? Io ebbi l'onore di prendere parte a quei lavori, e forse l'unica ragione per la quale i napoletani si adattarono a ricevere il Codice penale del Piemonte, fu appunto il benevolo e benefico provvedimento dell'articolo 71 del Codice penale piemontese, mentre per le leggi napolitane il tempo decorso dalla sentenza di condanna a quella del rigetto del ricorso non si contava per la durata della pena. Giova riportare le parole della Commissione, per gli studi legislativi istituita in Napoli con Decreto del 6 febbraio 1861, nella Relazione presentata a S. A. R. il Principe luogotenente, per estendere alle provincie meridionali il Codice penale piemontese, con le quali rilevo in poche e gravi parole questa salutare innovazione.

« Nel sistema delle pene che il Codice piemontese ha seguito non v'è un cambiamento radicale al sistema delle pene costituito dal Codice francese del 1810, ed accolto in parecchi codici moderni.

» Pure vi ha delle novità parziali che non lasciano di essere miglioramenti degni di lode. Fra questi vuolsi annoverare l'abolizione della pena dell'esilio. Il computo del tempo di espiazione della pena nelle condanne a pene temporanee, porge pure un innovamento di giustizia e di umanità; imperocchè dove le leggi nostre del 1819 ritennero il principio rigoroso che la condanna pei detenuti s'intende cominciata ad espriare dal momento in cui è divenuta irrevocabile, il Codice novello ferma che debba intendersi cominciata ad espriare dal

momento della sua pronunziamento, perchè non torni a danno del giudicabile quello che le leggi istituiscono per suo beneficio. »

E l'onorevole signor Ministro, Guardasigilli, che essendo membro di quella Commissione, portò i suoi lumi per fare adottare il Codice penale piemontese, potrebbe si presto dimenticare quell'innovazione che nel 1861 salutava a nome della giustizia e della umanità? E più non far sentire la sua autorevole voce, Egli che ha promesso di presentare un progetto di Codice penale, il quale dovrà vie maggiormente tutelare i diritti santi dell'uomo? Egli sa meglio di me che la pompa dei supplizi, la durezza delle pene, e la prolungata prigionia sono state piuttosto di ostacolo al miglioramento della razza umana.

Non mi si dica che i ricorsi per Cassazione si sono moltiplicati perchè i condannati sono sicuri che non decorre inutilmente il tempo sino all'esito del ricorso, per la durata della pena, e che conseguentemente ciò dovrà portare nell'unica Corte di Cassazione un grande arretrato di affari. Se valesse questo argomento, che cioè per far presto bisogna eliminare le cagioni che producono la quantità dei ricorsi, bisognerebbe disperare dell'istituto della Corte di Cassazione. Con quanta giustizia si potrebbe negare un salutare rimedio per la quasi impossibilità di discutere tutti i ricorsi!

In tale ipotesi sarebbe miglior consiglio quello di conservare le attuali quattro Corti di Cassazione, che togliere la speranza agli infelici condannati di avvalersi di un rimedio legale. E quale avvocato da oggi in poi produrrà un ricorso per Cassazione, nel timore che il rigetto del ricorso dovesse prolungare la prigionia del ricorrente? Olttracciò sta in fatto che i ricorsi si discutono dopo qualche anno, ed il Senato non si turberà al pensiero che questo anno di angosce pel ricorrente debba essere inutile nel rapporto della durata della pena.

Non mi dilungo in altre considerazioni; e se l'onorevole Senatore Vigliani è stato ringraziato pel meritato elogio tributato alle leggi napolitane, egli, ritirando la sua proposta, ringrazierà me che sono innamorato dell'art. 71 del Codice penale piemontese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi permetto novellamente di invocare dalla Commissione non altro che la sospensione di quest'articolo.

La invoco, non tanto per le ragioni di merito, perchè, ripeto, ve ne sono nell'un senso e nell'altro; ma perchè in questa nobile gara di lodi nella quale l'onorevole Vigliani loda la legislazione napolitana, e l'onorevole Miraglia loda la legislazione venuta dal Piemonte, mi par meglio che ci raccogliessimo in un concetto di benignità, che certamente sarà lodato.

Ma il motivo principale pel quale prego la Commissione di recedere in questo momento dalla sua proposta, è questo: noi abbiamo in discussione una legge di grandissima importanza, legge che unifica la Cassazione del Regno e la stabilisce a Roma; e, come ho detto altra volta, la istituzione della Corte di Cassazione a Roma è una necessità non solo giudiziaria, ma anche politica.

Ora, io non vorrei che ci fosse screzio sopra questioni secondarie quale è questa, che può ben essere rimandata ad altro momento. Vorrei che ci fosse invece un fascio di volontà, concordia, e non disunione per la votazione di questa legge.

Io pertanto rinnovo la preghiera, che la Commissione non insista. Spero che il Codice penale possa esser discusso e votato prestissimo.

Una voce dal banco della Commissione. In dieci anni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non saranno dieci anni; spero che saranno assai meno. Il Codice civile si è approvato in sei mesi, mentre sarebbe occorso lunghissimo tempo; e non solo il Codice civile, ma il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, tutta insomma la legislazione si è approvata in poco tempo. Chi sa che un giorno il Senato e la Camera dei Deputati non approvino anche il codice penale con un solo articolo di legge, salvo a rivederlo, e discuterlo o modificarlo dopo un certo numero di anni.

È dunque materia che può essere rimandata, senza danno. Ma ripeto, non vorrei che per questa questione sorgessero discrepanze che potessero pregiudicare all'esito della votazione di questa legge. Per questa principale ragione, della grande importanza, utilità e necessità di questa legge, io spero che si metterà per ora da parte la questione che è stata sollevata, e che minaccia ancora una volta di dividerci.

PRESIDENTE. Ha la parola il Signor Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Il Senatore Vigliani ha fatto un elogio pomposo del Codice penale de' Borboni di Napoli. Noi altri di laggiù crediamo d'intenderci un po' più addentro in siffatta materia. Mi permetta che gli domandi, se egli crede che sian parti splendidi di legislazione tutta la lunga serie di articoli che riguardavano reati contro lo Stato e il Sovrano e tutta l'altra lunga serie che concerneva i reati contro la religione? Codesta legislazione attestava l'oblio di ogni criterio di reità vera e di penalità razionale: attestava la ferocia del despota e del prete del medio-evo, segnatamente con la dottrina dell'attentato, con la dottrina dello *sciente non rivelante*, con la pena di morte frequente ed esacerbata, con la teoria de' reati contra la divinità; mentre diecinueve secoli fa, sotto il despotismo di Roma imperiale, si proclamava dal a sapienza legislativa: *Dcorum injuriae diis cura*. Certo grandi pensatori ha avuto Napoli, ed alcune dottrine loro furono tollerate in quel codice *delle Corti speciali*, ed accennavano a quello che il codice penale sarebbe co'la divenuto, ove la maledizione de' Borboni non avesse pesato di tutta la sua selvatichezza su quelle generose provincie del mezzogiorno. L'on. Vigliani ha scelto poi malamente il luogo della lode, quando si tratta di rinnovare una disposizione irrazionale e soprattutto inopportuna al presente. Come si vorrebbe far risentire ai condannati la conseguenza di un fatto non loro, l'indugio de' magistrati ne la spedizione de' giudizi? E chi poi ponga mente all'asprezza del nostro carcere, si accorgerà di leggieri che pressochè di nulla non si vantaggierà il condannato. Nel nostro sistema di espiazione imperfettissimo, la società è debitrice di molto ai condannati, ch'essa dovrebbe migliorare e ch'essa per vecchio costume perverte. Quando il carcere di prevenzione ed il sistema di espiazione saranno riformati, allora potremo discutere della novità proposta, non oggi.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Due sole parole dirò su quest'aggiunta.

Io pregherei l'onorevole Commissione a rinunciare a questo articolo, non per altro che che per la sua inopportunità.

Noi abbiamo un Codice penale che contiene una disposizione diversa. Il Ministro sta el-

borando un nuovo Codice penale, il quale sarà presentato probabilmente nella ventura Sessione: adunque potremo allora discutere questa importante questione.

D'altra parte, se questo articolo fosse accettato nel progetto della Cassazione, che si sta discutendo, non porterebbe alcuna utilità, perchè questo progetto potrà divenir legge ed andare in attuazione forse non prima del 1874.

Ora, se bisognerà aspettare ancora molto tempo per vedere eseguita tale disposizione, è chiaro che sarà mo'to più opportuna la proposta di questo articolo quando si discuterà il Codice penale, in cui troverà anche più acconcia sede di quella che avrebbe nell'attuale progetto.

V'è poi un'altra osservazione. Se i giudizi fossero spediti con celerità, se i condannati potessero vederli esauriti in poco tempo, io sarei dell'avviso della Commissione; ma disgraziatamente i giudizi sono d'ordinario molto lunghi, ed un condannato, per esempio, a tre anni, può stare in carcere, prima che si discuta il suo ricorso, tre o quattro anni.

Ora, perchè volere che torni a danno dell'imputato un rimedio che gli viene dato dalla legge? Questa disposizione adunque, oltre ad essere inopportuna, perchè non può andare subito in vigore, è anche poco giusta nelle attuali condizioni nostre. Epperò, se v'è modo e tempo di discuterla con più calma in altra occasione, io non veggio la ragione perchè vi si insista.

Prego quindi la Commissione a rinunciare a questo articolo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Invoco nuovamente tutta l'indulgenza del Senato, se per la terza volta mi permetto di parlare, dovendo dire qualche parola su d'un argomento che a me pareva già esaurito.

Intenderà facilmente il Senato come a me più che a qualunque altro pesi in questo momento il mostrarmi in qualche modo direi contrario e dissenziente dal Ministro Guardasigilli, mentre, per verità, vorrei mostrarmegli discendente. Ma interpreto della maggioranza della Commissione, non posso rinunciare a quei convincimenti che con tutta l'energia di cui l'anima mia è capace, ho avuto l'onore di esporvi.

Noi siamo profondamente persuasi che la riforma da noi proposta non solo è riforma utile,

ma è di tale natura, da rendere possibile all'unica Corte di Cassazione l'esplicarsi in Roma, e compiere il proprio mandato. Precisamente per le ragioni che accennava il Ministro della Giustizia, noi vogliamo che la Corte di Cassazione abbia tutti quei mezzi che le sono necessari, e senza dei quali non potrebbe sussistere. Voi avete inteso che questo capoverso riguarda il beneficio concesso a quei condannati che ricorrono in Cassazione, il cui ricorso è respinto; e pregodi ben badare a questa circostanza: quinon si parla di quei condannati che ricorrono in Cassazione e riescono, ma di quelli i quali ricorrono ingiustamente, e dei cui ricorsi tutti hanno detto, che sono precisamente una delle cause principali dell'agglomerazione negli scaffali delle Corti di Cassazione.

Ora, se la cosa sta così, se conscienziosamente, francamente vogliamo che la Cassazione sia posta in grado di adempiere alle sue funzioni, se siamo persuasi che la cosa che si tratta di fare, è giusta, noi vi preghiamo, o Signori, di volerla fare adesso, e non rinviarla a domani, giusta il detto del Saggio: *quod vis facere, fac cito*.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Dovrei pregare l'onorevole Presidente a voler mettere ai voti la seconda parte dell'articolo invece della prima perchè se questa è respinta diventa inutile la prima.

PRESIDENTE. Allora si porrà ai voti la seconda parte dell'articolo 681.

La rileggo:

« Se il ricorso è stato interposto dal condannato, la pena temporanea contro di lui pronunciata comincia a decorrere dal giorno della sentenza di rigetto, se trovasi detenuto. »

Senatore **MIRABELLI**. Dichiaro che mi astengo dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva la seconda parte dell'articolo 681, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato.)

Non occorre ch'io metta più ai voti la seconda parte dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore e si passa all'articolo 683 di cui do lettura.

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Quando dopo l'annullamento di una sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e ordina il rinvio in conformità della legge. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo II dell'Appendice.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo III:

« I precedenti articoli dei codici di procedura civile e di procedura penale saranno stampati nelle edizioni ufficiali di detti codici, in sostituzione di quelli che portano i numeri medesimi. »

Se non vi sono opposizioni metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Resta così esaurita la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Cassazione. Essendo sempre all'ordine del giorno le interpellanze dell'onorevole Caccia, poichè è presente l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, gli domando se non ha nulla da opporre a che queste interpellanze siano poste all'ordine del giorno di domani.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Ci sarebbe poi il progetto di legge per l'ordinamento giudiziario e quello per una proroga delle volture catastali; quindi, terminate le interpellanze, se il Senato non ha nulla in contrario, si comincerà la discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del mio Collega delle Finanze, un progetto di legge già

approvato dall'altro ramo del Parlamento per il bonificamento della vallata di Fiume Piccolo presso Brindisi.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto, che seguirà il corso ordinario.

Mozione d'ordine del Senatore Vigliani.

Senatore **VIGLIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **VIGLIANI.** L'onorevole nostro signor Presidente ha annunziato che due progetti di legge si trovano all'ordine del giorno, uno che riguarda le modificazioni all'ordinamento giudiziario, l'altro le vulture catastali.

Non può esservi dubbio che la piccola legge che riguarda le vulture catastali, come d'urgenza, debba avere la precedenza, ma sicuramente questo progetto non occuperà il Senato che per poco.

Rimane però a vedere se, dopo la lunga discussione che il Senato ha sostenuto con grande pazienza e docilità intorno alla legge della Cassazione, convenga ora entrare in un'altra discussione, che forse sarebbe anche più lunga, intricata e penosa perchè verserebbe su di un tema molto importante, e che per conseguenza richiederebbe tutta l'attenzione del Senato, e prenderebbe sicuramente un tempo considerevole. Pare a me che ogni considerazione dovrebbe persuadere a ritardare questa discussione.

Sicuramente è incresevole che non si possa ora intraprendere: ed io, quant'altri mai, desidero che si possa, ma al mio desiderio in particolare si oppone un ostacolo invincibile.

Le funzioni di cui sono rivestito, ed alle quali da tre mesi circa non posso attendere, reclamano assolutamente la mia presenza alla Corte di Cassazione di Firenze, ed ho motivo di credere che non pochi altri miei Colleghi si trovino in una condizione non dissimile, così che sarebbero pure costretti ad abbandonare quest'aula.

Intenderà facilmente il Senato, come, prescindendo dalla mia persona, sia sicuramente desiderabile almeno, che un certo qual numero di persone avvezze ad occuparsi di questa materia, si trovino presenti quando s'intraprendesse questa discussione. Per queste considerazioni di alta convenienza, che sarei lieto se fossero anche apprezzate dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io proporrei che fosse,

almeno per ora, rinviata la discussione sull'ordinamento giudiziario sino a quel giorno che il Senato crederà di stabilire, tostochè abbia occasione di riunirsi per qualche altra legge che esiga assolutamente la sua riunione. Formulo dunque in questo modo la mia proposta, perchè mi immagino che dopo la grave e faticosa discussione testè compiuta, non pochi Senatori sentiranno il bisogno di qualche riposo. Credo anche che l'onorevole Ministro sarà obbligato a sostenere a tra discussione in altro recinto, e non potrà nemmeno trovarsi subito presente in Senato.

Per queste ragioni, ripeto, crederei assolutamente conveniente che la discussione di questa legge sull'ordinamento giudiziario fosse rinviata a tempo più opportuno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io comprendo ed apprezzo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani.

Nonpertanto, pur rimettendomi alla prudente risoluzione che vorrà prendere il Senato sul subbietto, ho il debito di sommettere al suo giudizio poche osservazioni. Quanto alla mia persona, dopo la discussione del bilancio che avrà luogo alla Camera domani o doman l'altro, io sarò agli ordini del Senato; il quale intanto sarà occupato dalla interpellanza dell'onorevole Caccia al mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, e dall'altra breve legge sulle vulture catastali.

Quanto poi all'importanza della legge di modificazione all'ordinamento giudiziario, io già dissi, quando si trattò di decidere se dovesse precedere la legge per la Corte di Cassazione o quella per l'ordinamento giudiziario, che io credevo urgenti tutte e due le leggi. Urgente quella per la Corte di Cassazione, urgente del pari quella per l'ordinamento giudiziario, specialmente per quanto concerne i pretori, che è materia importantissima, a cui bisogna provvedere il più presto possibile.

Il Senato, allora, convinto di questa necessità, per quella diligenza che lo distingue, si dichiarò pronto a discutere l'una legge e l'altra successivamente, e promise non separarsi se tutte e due non fossero state discusse. D'altronde io non credo che la legge sull'ordinamento giudiziario abbia a dar luogo a quella

larga discussione a cui ha dato luogo quella sulla Cassazione.

Osserverò altresì che per le dichiarazioni fatte, sono oggi quindici giorni, e per le deliberazioni allora prese dal Senato, gli onorevoli membri che fanno parte di quell'Commissione e specialmente l'onorevole Relatore Vacca, sono rimasti a Roma aspettando la discussione di quella legge, che consentirono fosse discussa dopo l'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ora, dopo tanta aspettazione non mi parrebbe conveniente dire a queste onorande persone che aspettino ancora, o vadano via, finché venga un'altra opportunità per discutere questa legge.

Per queste ragioni io pregherei il Senato a continuare questo importante lavoro nel quale si è impegnato, riducendolo, per quanto è possibile, in brevi confini.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. La Commissione che ho l'onore di rappresentare, ebbe già l'opportunità di esporre i suoi intendimenti, i quali perfettamente si accordano colle dichiarazioni testè fatte al Senato dal signor Ministro Guardasigilli.

E la Commissione sente ora il dovere di riconfermare le stesse dichiarazioni e gli stessi desiderii.

Pare a me che sia dimostrata ad evidenza, non dirò solo l'alta convenienza, ma bensì l'urgenza del discutere senza indugio la legge del riordinamento giudiziario, la quale era già posta prima all'ordine del giorno, e poi cedè la priorità alla legge sull'ordinamento della Cassazione.

Io non aggiungerò parole a quelle che già ebbi l'onore di sottoporre al Senato, per dimostrare quale e quanta sia l'urgenza di codesta legge. Mi fermerò solamente alla parte sostanziale di essa, che si attiene al migliorare la condizione dei Pretori. Vi sono, com'ebbi occasione di notare altra volta, oltre a cento preture, delle quali nessuno vuol sapere, e rimangono deserte a cagione della posizione non invidiabile, nè desiderabile che si è fatta ai Pretori. Ora, io domando se questo fatto deplorabile e perturbatore della giustizia, non reclami, non esiga pronti e solleciti provvedimenti. Le riforme presentate dall'on. Guardasigilli provvedono con bastante efficacia a questo supremo bisogno. Ed aggiungerò che s'ingan-

rano coloro che credono potersi isolare e separare la parte del progetto che riguarda la condizione dei Pretori dall'altra che tocca delle circoscrizioni giudiziarie. Sono due questioni inseparabili che si completano come mezzo al fine, sicchè staccando l'una dall'altra, non si conseguirebbe l'intento.

Difatti l'onorevole Guardasigilli altra volta vi ha dimostrato, ed a me ora giova ripetervele, che riducendosi alcuni Tribunali, ed alcune Preture veramente parassite per manco di affari, si avranno i mezzi, si avrà l'agevolezza di migliorare la condizione dei pretori: senza di ciò si andrebbe incontro a difficoltà insuperabili, dovendosi sopraggravare ancora più il bilancio della Giustizia già troppo gravato.

Per non abusare più oltre dell'indulgenza del Senato, non tornerò sulla dimostrazione della urgenza indisputabile del provvedere alla semplificazione della Giustizia Correzionale. Non è chi ignori le disordinate condizioni in cui versa questa parte importantissima dell'amministrazione giudiziaria: lo attestano le statistiche con la inesorabile logica delle cifre, e codesto disegno di legge intende appunto a soddisfare a si vive esigenze.

Sento quindi il dovere di dichiarare che mi associo interamente alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, facendo voti perchè il Senato veglia intraprendere la discussione del progetto dell'ordinamento giudiziario.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO. Se si trattasse solamente di migliorare davvero la condizione economica dei pretori, io pregherei vivamente il Senato a discutere senza indugio il progetto di legge. Ma anche senza riflettere quanto sia lieve il miglioramento proposto alla condizione economica dei pretori, egli è da considerare ch'esso non è proposto se non in via subordinata ad una nuova circoscrizione giudiziaria di tutto il Regno: e chi crede che le norme per la nuova circoscrizione giudiziaria di tutto il Regno si possano concordare, e la circoscrizione si possa eseguire in breve tempo, io ritengo che s'inganna a partito.

Oltre di che, o Signori, nella proposta legge v'è una materia, la quale, secondo me, è di tale e tanta importanza, che, guai a noi, guai alla giustizia se non venisse maturamente e sotto ogni aspetto scrutata e ponderata, voglio

dire quella dell'aumento della competenza dei pretori.

Si vuole aumentarla per ragione di territorio, diminuendo il numero delle preture; si vuole aumentarla nella materia civile; si vuole aumentarla nella materia penale.

Ora, come sarebb'egli possibile (io non entro nel merito della questione), come sarebb'egli possibile di stabilire così di repente quali siano le condizioni, quali le modificazioni sotto cui abbiano a tornar ammissibili ta'i e tanti aumenti di competenza?

Le *preture* le abbiamo noi? Io non credo, o Signori, che abbiamo *preture* costituite. Secondo altre leggi organiche, e in ispecie secondo l'organico giudiziario austriaco nel Lombardo-Veneto, esistevano vere *preture*; e capisco anch'io che le *preture* potevano bastare al loro ufficio quand'anche avessero una larga competenza. Noi non abbiamo che il solo pretore. Il giorno che il pretore è impedito da qualche infermità, o debba per affari d'ufficio escire dalla propria residenza, o sia assente per qualsiasi altra ragione, la *pretura* è deserta; e certamente non possiamo fare grande assegnamento sul vice-pretore.

Il vice-pretore, innanzitutto, non si ha in tutte le *preture*: anche quando lo si ha, è senza stipendio, nè si può ragionevolmente credere che sempre possa e voglia sobbarcarsi alle tante cure che, giusta la legge, incombono al pretore: e ad ogni modo, il vice-pretore non ha tutte le qualità che la legge per l'Ufficio di pretore ha prescritte.

Ciò dimostra che la materia ha bisogno di gravissima discussione; ed io, per parte mia, quantunque persuaso che convenga allargare la competenza delle *preture* (dico delle *preture*, non dico dei pretori), e che sia necessario aumentare il più presto, e non di poco, gli stipendi dei pretori, vedo che la importanza e la difficoltà delle materie comprese nel progetto di legge intitolato: *modificazioni all'ordinamento giudiziario* è tale e tanta che (mi duole il dirlo) sarebbe

una vera illusione il supporre che la discussione se ne potesse compiere in pochi giorni, e specialmente quando il Senato è ormai stanco per la lunghissima e profondissima discussione, che oggi ha terminata, e mentre i calori estivi accennano a crescere in modo da persuaderci a dovere interrompere i nostri lavori.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del Senatore Vigliani.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

La metto ora ai voti.

Senatore SERRA F. M. Io dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del Senatore Vigliani, che cioè si debba rimandare a tempo più opportuno la discussione della legge per modificazioni sull'ordinamento giudiziario, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata.)

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per la istituzione di una Corte di Cassazione unica.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Annunzio il risultato della votazione sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione del Regno.

Votanti	81
Astenuti	1
Favorevoli	48
Contrari	32

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per le interpellanze del Senatore Caccia all'on. Ministro dei lavori pubblici, intorno alla riforma delle tariffe sulle ferrovie Calabro-Sicule, e per la discussione del progetto di legge sulle vulture catastali.

La seduta è sciolta (ore 6).